

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. ALBERTO NANNI
AVV. GABRIELLA COVINO
AVV. LUCA JEANTET
AVV. DANIELA AMHOF
Piazza Belgioioso, n. 2
20121 Milano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

R.G. 13/2017 C.P. - G.D. Dott.ssa BERTOLOTTO ENRICA

Commissari Giudiziali: dr. Piero Canevelli, dr. Claudio Ferrario, dr.

Silvano Cremonesi

*** * ***

MEMORIA DI DEPOSITO PIANO E PROPOSTA

AI SENSI DELL'ART. 161 LEGGE FALL.

*** * ***

nell'interesse della società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 23237517, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli, nato Tortona il 1 dicembre 1959 (C.F. CPRSFN59T01L304F) e domiciliato in Tortona (AL), via Carlo Varese n. 17, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in calce al ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. in data 13 ottobre 2017 e depositato in data 16 ottobre 2017, dall'Avv. Alberto Nanni (C.F. NNNLRT55D28F205E, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: alberto.nanni@pec.gop.it), dall'Avv. Gabriella Covino (C.F.

CVNGRL68A41A783B, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gabriella.covino@pec.gop.it), dall'Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'Avv. Daniela Amhof (C.F. MHFDNL82H43A952W, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano: daniela.amhof@pec.gop.it), tutti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento dall'Avv. Luca Gastini (C.F. GSTLCU63C28A182K, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria: avvlucagastini@cnfpec.it) in Alessandria, Piazzetta S. Lucia n. 1, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. alberto.nanni@pec.gop.it, gabriella.covino@pec.gop.it, lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, daniela.amhof@pec.gop.it e avvlucagastini@cnfpec.it, comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 02.76009628.

* * *

I N D I C E

CAPITOLO 1	15
Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale.....	15
CAPITOLO 2	17
Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo e il personale dipendente	17
CAPITOLO 3	19
Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017	19
CAPITOLO 4	21
Storia della Società e le cause della crisi.....	21

4.1	Premessa.....	21
4.2	La costituzione di IBP e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi;	21
4.3	L'attività di ricerca e sviluppo della tecnologia per la produzione di etanolo di c.d. "seconda generazione" e la fase di costruzione dell'impianto dimostrativo di Crescentino affidata a Biochemtex.....	26
4.4	I problemi tecnici insorti nella fase di avvio dell'impianto di Crescentino e la loro progressiva soluzione.....	30
4.5	La decisione del gruppo Mossi Ghisolfi di proseguire nello sviluppo del progetto Bioetanolo e i costi per sostenerlo.....	33
4.6	<i>Segue:</i> in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino	39
4.7	Le ragioni della crisi.....	44
4.8	Altre esperienze concorrenti	46
4.9	Considerazioni conclusive	52
	CAPITOLO 5	53
	Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda	53
5.1	Il processo di M&A	53
5.2	L'offerta Versalis.....	61
5.3	La negoziazione con i creditori finanziari	62
5.4	I rapporti con i soci di minoranza Beta Renewables	63
	CAPITOLO 6	64
	La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.	64
	CAPITOLO 7	65
	Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative	65
	CAPITOLO 8	72
	La Proposta ed il Piano.....	72
8.1	Premessa.....	72
8.2	Considerazioni sulla Proposta e sul Piano	72
8.3	La Proposta: le modalità di attuazione del Piano	78
8.4	<i>Segue:</i> la cessione del Ramo IBP	78
8.5	<i>Segue:</i> l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi.....	79
8.6	<i>Segue:</i> l'Impegno Ghisolfi	79
8.7	<i>Segue:</i> il Piano di Cassa.....	81
8.8	La prognosi di soddisfazione dei creditori e l'utilità specifica a loro riservata	82
8.9	Il Piano	86
8.10	Il Piano di Ripagamento	87
	CAPITOLO 9	90
	La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano.....	90
	CAPITOLO 10.....	91
	Riserva di modifica migliorativa	91
	CAPITOLO 11.....	92
	Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia	92

CAPITOLO 12.....	93
Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.....	93
CAPITOLO 13.....	94
La nomina del Liquidatore Giudiziale	94

* * *

Onorevole Tribunale,

la società **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, con sede legale e principale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 23237517 (in seguito anche la “Società” ovvero “IBP”), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Stefano Ciparelli,

premessso che

1. la Società possiede i requisiti legali richiesti dall'art. 160 legge fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in quanto (i) è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 1 legge fall. e quindi è soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, (ii) non possiede nessuno dei requisiti di esonero previsti dall'art. 1, comma 2, legge fall. e (iii) si trova in stato di crisi ai sensi dell'art. 160, comma 1, legge fall. (cfr. doc. 1);

2. ai sensi dell'art. 161 legge fall., il Tribunale competente a ricevere la presente domanda è quello di Alessandria, in quanto la sede legale, amministrativa ed operativa della Società è sita in (15017) Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11 (cfr. doc. 1);

3. con determinazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 160, 161 e 152 legge fall., redatta dal Notaio, dott. Andrea De Costa in data 13 ottobre 2017 (cfr. doc. 12 del Ricorso, come *infra definito*) e

depositata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria, il Consiglio di Amministrazione di IBP ha autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante in carica, dott. Stefano Cipparelli, a depositare una proposta che consentisse il maggior beneficio per il ceto creditorio, secondo quanto previsto dal redigendo piano di concordato preventivo;

4. in data 16 ottobre 2017, la Società ha depositato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (il "**Ricorso**");

5. in pari data, anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi, ricomprese nell'area di attività di produzione di bioetanolo di seconda generazione, attesa la natura unitaria e inscindibile che caratterizza tale attività e l'organizzazione del Gruppo¹, hanno depositato autonomi ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall..

6. la Società, nei due anni precedenti al deposito del Ricorso, non ha presentato altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall.;

7. con decreto in data 24 ottobre 2017, depositato in Cancelleria in data 25 ottobre 2017 e comunicato alla Società in data 26 ottobre 2017 (il "**Decreto**"), codesto Ill.mo Tribunale ha:

- stante la pendenza nei suoi confronti di un'istanza di fallimento

¹ Ossia Mossi & Ghisolfi S.p.A. ("**M&G**"), M&G Finanziaria S.p.A. ("**M&G Finanziaria**"), Biochemtex S.r.l. ("**Biochemtex**"), Beta Renewables S.p.A. ("**Beta Renewables**"), IBP Energia S.r.l. ("**IBP Energia**"), M&G Polimeri S.p.A. a socio unico ("**M&G Polimeri**") e Acetati Immobiliare S.p.A. ("**Acetati**"; di seguito, ove congiuntamente, le "**Società del Gruppo M&G**", oppure, le "**Società**").

promossa da un creditore, concesso termine di 60 giorni² dal 25 ottobre 2017, ex art. 161, sesto comma, l. fall., per il deposito del piano (il “**Piano**”) e della proposta di concordato (la “**Proposta**”), nonché della documentazione prevista dai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l. fall.;

- nominato Commissari Giudiziali i Signori dott. Piero Canevelli, dott. Claudio Ferrario e dott. Silvano Cremonesi;
- disposto, per IBP, termini per il deposito di documentazione e memorie informative;
- disposto che IBP, con cadenza quindicinale, provveda al deposito di *“(...) una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (...)”*.

8. in ottemperanza a quanto richiesto da codesto Illustrissimo Tribunale ed in ossequio al disposto di cui all'art. 161, comma 8, legge fall., la Società, ha depositato la prima, la seconda e la terza memoria informativa quindicinale rispettivamente in data 8 novembre 2017, 23 novembre 2017 e 11 dicembre 2017; mentre in data 15 novembre 2017 e in data 15 dicembre 2017 sono state depositate la prima e la seconda memoria informativa ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall.. Inoltre, IBP ha regolarmente e tempestivamente provveduto al deposito delle spese di giustizia.

9. in data 21 dicembre 2017, la Società ha depositato apposita istanza ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., al fine di chiedere a codesto Ill.mo Tribunale la concessione di una proroga del termine concesso e scadente in

² Si rileva che, per le altre società del Gruppo, che hanno contestualmente depositato ricorso per concordato prenotativo, il Tribunale ha concesso termine di 120 giorni.

data 25 dicembre 2017, sussistendone giustificati motivi;

10. con provvedimento reso in data 28 dicembre 2017 e comunicato in data 29 dicembre 2017, il Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga di ulteriori 60 giorni dallo scadere del termine originario, per il deposito della documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, legge fall.;

11. in ossequio a quanto previsto dal Decreto, anche nel periodo di proroga, la Società ha depositato le memorie informative quindicinali, rispettivamente in data 27 dicembre 2017, 11 gennaio 2018, 26 gennaio 2018 e 12 febbraio 2018, nonché quelle informative ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., rispettivamente in data 15 gennaio 2018 e 15 febbraio 2018;

12. nel contempo, come dettagliatamente riportato nelle predette memorie informative e nell'istanza di proroga, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), in esecuzione del mandato affidatole dal Gruppo, ha continuato nell'attività di interlocuzione con i principali creditori di IBP (e delle altre Società del Gruppo) e con quei soggetti che, a ridosso dell'apertura della Procedura, avevano manifestato il proprio interesse ad effettuare eventuali investimenti nell'ambito di un processo di M&A strutturato, nonché nell'esplorazione della disponibilità di altri soggetti terzi a formulare offerte concorrenti, risetto alle predette manifestazioni di interesse;

13. all'esito di tale attività, come meglio sarà analizzato nel paragrafo relativo al processo di M&A (cfr. par. n. 5.1), Versalis S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A., in data 2 febbraio 2018, ha formulato un'offerta vincolante per l'acquisto dei rami di azienda di IBP, Biochemtex, IBP Energia e BR, per il prezzo complessivo di € 72

milioni. Successivamente, in data 21 febbraio 2018 Versalis ha inviato una nuova offerta, migliorativa rispetto alla precedente che, come meglio descritto *infra* e, tra l'altro, ha elevato il prezzo offerto ad € 75 milioni e ha previsto un'ulteriore incremento di prezzo, attraverso un meccanismo di *earn-out*, fino ad un massimo di € 20 milioni la cui effettiva erogazione è subordinata all'omologazione dei concordati preventivi di tutte le Società del Perimetro Bio (la “**Offerta Versalis**”);

14. entrambe le offerte, i cui termini principali sono più appresso rappresentati, vengono allegate al presente atto e sono state già consegnate agli Organi della Procedura (**doc. 54 e 55**);

15. in conformità all'art. 161, comma 3, legge fall., la Società intende provvedere, con la presente memoria, a depositare il Piano e la Proposta;

16. la presentazione del Piano e della Proposta è stata deliberata a norma dell'art. 152 legge fall., come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione, redatto dal Notaio Dott. Pantè in data 22 febbraio 2018 e depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria (**doc. 56**);

17. il Piano e la Proposta contengono l'analitica descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della stessa Proposta, come previsto dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall. (**doc. 57**) che contempla, come meglio si vedrà nel prosieguo:

- (i) la cessione del ramo di azienda IBP (il “**Ramo IBP**”), il cui valore “minimo” – e fermo l'eventuale *plus* valore che dovesse risultare all'esito dell'instauranda procedura di vendita competitiva – è stato determinato sulla base dell'Offerta Versalis, con allocazione della

relativa quota parte di prezzo, secondo quanto indicato nelle perizie, redatte dai professionisti incaricati dalla Gruppo Mossi & Ghisolfi, vale a dire il il prof. dott. Mario Cattaneo e il prof. dott. Giovanni Petrella, con riguardo alla valutazione economica (la “**Perizia Valutativa**”, doc. 58), e l'ing. Giacobbe Braccio, il dott. Vito Pignatelli e la dott.ssa Isabella De Bari, con riguardo agli aspetti tecnici del Processo Bio (la “**Perizia Tecnica**”, doc. 59) e, unitamente alla Perizia Valutativa, la “**Perizia Bio**”);

(ii) l'incasso dei crediti vantati maturati e maturandi dalla Società nei confronti dei terzi (tra i quali, in particolare, quelli nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE – S.p.A.) (l’“**Incasso Crediti**”) e, più in generale, la realizzazione degli ulteriori attivi patrimoniali, non ricompresi nel Ramo IBP, al netto della cassa che verrà assorbita fino alla conclusione della liquidazione della Società, come meglio indicato nel Piano (gli “**Altri Attivi**”);

(iii) nel periodo necessario a svolgere le suddette attività liquidatorie, la gestione della Società secondo criteri di limitata operatività e contenimento dei costi, sulla base ed in esecuzione di un piano di cassa, facente parte del Piano, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data finale di adempimento delle obbligazioni concordatarie (il “**Piano di Cassa**” o il “**Business Plan**”);

(iv) l'impegno assunto dal dott. Marco Ghisolfi a sostenere finanziariamente il Piano, per un importo aggregato, non superiore

ad € 2 milioni (due milioni / 00)³, qualora si rendessero necessarie risorse finanziarie ulteriori per effettuare il pagamento monetario della percentuale minima prevista dall'art. 160, u.c., legge fall. (i.e. 20%-ventipercento del credito chirografario) e, anche qualora la percentuale assicurata del 20 % (- ventipercento) possa essere pagata ai creditori chirografari di ciascuna Società, non inferiore ad € 1 milione (un milione / 00), come meglio descritto *infra*, (l'“**Impegno Ghisolfi**”, doc. 60), sotto condizione della pronuncia del decreto di omologazione, anche con provvedimento non definitivo, della presente Proposta (“**Decreto di Omologazione**”) e di quelle che saranno depositate dalle altre Società de Gruppo M&G.

18. per la realizzazione dell'attivo concordatario, non ricompreso nel “Perimetro Bio”, il Consiglio di Amministrazione di IBP si rende disponibile a coadiuvare gratuitamente il nominando Liquidatore Giudiziale, che, una volta nominato in esito al giudizio di omologa, provvederà alla liquidazione dei cespiti sociali secondo il modello legale prescritto dall'art. 182 l. fall. e che sarà definito da codesto Ill.mo Tribunale nel decreto di cui all'art. 180 legge fall.;

19. con riferimento alle concrete modalità di realizzazione dell'attivo concordatario, secondo quanto sarà meglio precisato nel successivo capitolo 8, la Società propone, in ragione della ricezione dell'Offerta Versalis e sulla base delle condizioni previste della stessa, di procedere alla sollecitazione del mercato a proporre offerte irrevocabili d'acquisto concorrenti – da

³ Secondo criteri di ripartizione proporzionale, tra le diverse Società del Gruppo M&G, che saranno definiti e concordati entro e non oltre la data in cui saranno stati predisposti e depositati tutti i piani di concordato delle Società.

formularsi nell'ambito della procedura competitiva, che codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre ai sensi dell'art. 163 *bis* l. fall. E ciò, al fine di perfezionare la cessione del Ramo di Azienda IBP prima del Decreto di Omologazione, con allocazione in favore di IBP della relativa quota parte di prezzo, da effettuarsi sulla base dei valori di Piano, rivenienti dalla Perizia Bio;

20. la Società, con le risorse così ricavate, intende proporre ed assicurare, come in effetti propone ed assicura ai propri creditori, non soggetti a classamento, la soddisfazione delle loro ragioni creditorie mediante:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di acollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% dei crediti chirografari, entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

21. la Società precisa che, ferma la messa a disposizione dei creditori di tutto il proprio patrimonio, la suddetta percentuale sarà eventualmente ed

ulteriormente aumentabile, in ragione di quanto evidenziato nella presente memoria e sulla base del Piano, considerando, in particolare, i possibili miglioramenti di cui si dirà in prosieguo di trattazione e la liberazione dei Fondi stanziati nel Piano;

22. in ogni caso, la concreta e ragionevole prospettazione del pagamento di un'ulteriore percentuale è puramente eventuale, dovendosi considerare il pagamento del 20% come unico elemento vincolante ed assicurato della Proposta per quanto concerne la soddisfazione del ceto chirografario;

23. in altri termini ed in ossequio al dettato normativo dell'art. 160, comma 4, e dell'art. 161, comma 2, lett. e) legge fall. e come meglio specificato nel prosieguo, la Società assicura ai propri creditori un'utilità specifica ed economicamente valutabile consistente nel pagamento monetario del 20% dei crediti concordatari, nei termini sopra indicati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione (l'**"Utilità Minima Garantita"**);

24. l'assunzione di una precisa obbligazione di natura pecuniaria consente di rispettare il principio di cui all'articolo 161 lett. e) legge fall.⁴;

25. la Società prospetta che – sulla base degli elementi puntuali ed economicamente valutabili sottesi al Piano – deriverà concretamente e ragionevolmente il pagamento di un'ulteriore percentuale in favore del ceto chirografario (l'**"Utilità Minima Non Garantita"**);

26. la Società inoltre, prospetta che, grazie alla liberazione dei Fondi, nonché grazie all' Impegno Ghisolfi e alle altre utilità "potenziali" previste a

⁴ Così Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016, *Est. Vitiello*, su *ilcaso.it*.

Piano, l'Utilità Minima Garantita potrà essere ulteriormente aumentata sino a raggiungere un'ulteriore utilità massima – non offerta e non assicurata – in favore dei creditori chirografari (l'“**Utilità Massima Non Garantita**”);

27. per altro verso, la Società prospetta ai creditori che, sulla base delle assunzioni del Piano, essi potranno beneficiare della percezione di una percentuale – seppur non assicurata – del credito originario pari all'Utilità Massima Non Garantita, la quale prevede la liberazione di precisi fondi rischi appostati nel passivo concordatario descritto dal Piano, a cui si aggiungeranno, subordinatamente all'Omologazione del Concordato Preventivo, ulteriori attivi, come meglio descritti nel prosieguo;

28. ai sensi dell'art. 161, comma 3, legge fall., il Piano e la Proposta sono accompagnati dalla relazione dei professionisti di cui all'art. 161 legge fall., dott. Alessandro Solidoro e dott. Carlo Pagliughi (professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fall.), entrambi con studio in Milano, rispettivamente in via Borgogna n. 3 e in P.za della Repubblica n. 30, attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità della Proposta e, in particolare, ai sensi dell'art. 160, quarto comma, legge fall., l'assicurazione del pagamento monetario dei creditori chirografari almeno nella misura del 20% del credito originario (**doc. 61**);

considerato che

- appare opportuno, nell'interesse dei creditori e nel rispetto della *par condicio creditorum*, provvedere a proporre ai creditori un Concordato Preventivo nei limiti compatibili con la Proposta ed il Piano di seguito illustrati;

- è doveroso per IBP – unitamente alle altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi, ammesse al concordato preventivo, ex art. 161, sesto comma, l. fall. – conservare e valorizzare il patrimonio aziendale affinché non venga depauperato da iniziative di singoli creditori e sia destinato a tutti i creditori in ragione del rispettivo credito e del loro grado di prelazione,

chiede

di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo a norma dell'art. 161 legge fall., da attuare secondo le modalità e le tempistiche del Piano, come sopra sintetizzate e qui di seguito meglio illustrate, instando fin d'ora, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, per la concessione di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni e produrre nuovi documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, legge fall.

CAPITOLO 1

Anagrafica, soci fondatori ed oggetto sociale

La società **Italian Bio Products s.r.l.** (d'ora innanzi anche, per brevità, "**IBP**" oppure la "**Società**") ha sede legale, operativa e direzionale in Tortona (AL), Strada Ribrocca n. 11, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02168620066, iscritta al Registro Imprese di Alessandria, Numero R.E.A. – AL 232375 (*cfr.* doc. 1).

IBP è stata costituita in data 11 maggio 2007 ed ha il seguente oggetto sociale principale:

“il trattamento di biomasse di origine vegetale per la produzione di biocarburanti, biochemicals, energia;

la produzione di bioetanolo e mangimi animali a partire da cereali;

l'attività di commercializzazione di biomasse vegetali e in generale di ogni altro prodotto destinato al mercato chimico ed energetico, sia tangibile che intangibile, di produzione propria o di terzi;

i servizi di consulenza relativa alla produzione e all'approvvigionamento di biomasse vegetali e l'erogazione di ogni altro servizio per la filiera delle energie rinnovabili, nonché le attività di supporto ai territori vocati alla produzione di biomasse;

la produzione di biomasse vegetali e in generale di ogni altro prodotto destinato al mercato chimico ed energetico, sia tangibile che intangibile, anche mediante coltivazione diretta dei fondi od assegnazione a terzi;

a tal fine potrà essere utilizzata anche qualsiasi tipologia di prodotto e residuo derivanti da lavorazioni, trasformazioni, trattamenti ed utilizzi in genere di produzioni vegetali e animali;

la conduzione di fondi, sia per conto proprio che di terzi, la silvicoltura, con ciò intendendosi le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso (...)" (cfr. doc. 3).

CAPITOLO 2

Il capitale, la compagine sociale, l'amministrazione, il controllo e il personale dipendente

Il capitale sociale di IBP è stato deliberato, sottoscritto e versato per Euro 120.000,00 (cfr. doc. 1) ed è integralmente di titolarità della società Biochemtex.

IBP è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione di n. 3 membri composto dai Signori:

- Stefano Ciparelli (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), nato a Tortona (AL) il 1 dicembre 1959, C.F. CPRSFN59T01L304F, nominato con atto del 28 aprile 2017, data di prima iscrizione 19.05.2011/16.04.2013, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019;
- Giuseppe Cupiccia (consigliere), nato a Cori (LT), il 3 febbraio 1943, C.F. CPCGPP43B03D003B, nominato con atto del 28 aprile 2017, data prima iscrizione 02.07.2010, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019;
- Andrea Riccardo Ghisolfi (Consigliere Delegato), nato a Tortona (AL), il 7 febbraio 1988, C.F. GHSNRR88B07L304N, nominato con atto del 28 aprile 2017, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

La Società ha nominato, con atto in data 14 aprile 2016 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 (cfr. doc. 1), un collegio sindacale composto dai Signori:

- Dante Davio (Presidente), nominato con atto del 14.04.2016, data di prima iscrizione 24.05.2013, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Pietro Ratti (sindaco effettivo), nominato con atto del 14.04.2016, data di prima iscrizione 24.05.2013, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Alfredo Cavanenghi (sindaco effettivo), nominato con atto del 14.04.2016, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Fulvio Canepa (sindaco supplente), nominato con atto del 14.04.2016, data di prima iscrizione 24.05.2013, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;
- Marco Bobba (sindaco supplente), nominato con atto del 14.04.2016, data di prima iscrizione 17.05.2016, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018;

L'attività di revisione legale dei conti è stata affidata, con atto in data 14 aprile 2016, data prima iscrizione 5 maggio 2014, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con mandato avente durata sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 (cfr. doc. 1).

La ricorrente ha alle proprie dipendenze n. 122 risorse, di cui 1 dirigenti, 13 quadri, 50 impiegati e 58 operai.

CAPITOLO 3

Dati economici patrimoniali storici e l'esercizio al 15 ottobre 2017

Questi, in sintesi, i dati economici e patrimoniali dal 2014 al 2016 (cfr. docc. 7, 8 e 9 allegati al Ricorso), oltre ai dati rivenienti dalla situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017, allegata al Piano (cfr. doc. 57), regolarmente iscritto al competente registro delle imprese:

Tab. 1 – Dati patrimoniali 2014-2016

€/000	2014	2015	2016
Immobilizzazioni Immateriali	365	5.746	10.396
Immobilizzazioni Materiali	105.792	103.577	110.704
Immobilizzazioni Finanziarie	23	171	19
Attivo immobilizzato	106.180	109.495	121.119
Rimanenze di magazzino	3.207	5.095	6.625
Crediti verso clienti	278	493	295
Debiti verso fornitori	(6.978)	(14.826)	(24.369)
Capitale circolante commerciale	(3.494)	(9.238)	(17.449)
Altre attività correnti	23.511	30.837	38.866
Altre passività correnti	(114.472)	(121.674)	(121.415)
Capitale circolante netto	(94.455)	(100.075)	(99.999)
Titoli e altre attività finanziarie	-	-	-
TFR	(81)	(147)	(247)
Fondo rischi e oneri	(178)	-	-
Capitale investito netto	11.466	9.273	20.874
Patrimonio netto	11.466	9.274	10.295
Obbligazioni	-	-	-
Indebitamento finanziario a breve	0	0	24.021
Indebitamento finanziario a m/l	-	-	-
Disponibilità Liquide	(1)	(2)	(13.442)
Posizione finanziaria netta	(0)	(1)	10.579
Fonti di finanziamento	11.466	9.273	20.874

Tab. 2 – Dati economici 2014-2016

€/000	2014	2015	2016
-------	------	------	------

Ricavi delle vendite	4.080	5.198	8.269
Variazione delle rimanenze	(390)	557	1.017
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	835	-
Altri ricavi	12.225	16.384	16.543
Valore della produzione	15.915	22.975	25.829
Costi per materie prime	(23.730)	(23.242)	(27.294)
Costi per servizi	(8.212)	(8.715)	(10.927)
Costi per godimento beni di terzi	(7.334)	(8.141)	(8.388)
Costi per il personale	(4.559)	(5.041)	(5.687)
Variazione delle rimanenze	907	(643)	514
Oneri diversi di gestione	(1.036)	(3.388)	(2.011)
Totale costi	(43.963)	(49.171)	(53.794)
EBITDA	(28.047)	(26.196)	(27.966)
Ammortamenti	(46)	(729)	(5.757)
Svalutazione crediti	-	-	-
Accantonamenti per rischi e oneri	(178)	-	-
EBIT	(28.271)	(26.925)	(33.723)
Proventi / (oneri) finanziari netti	(364)	(3.663)	(642)
Utile ante imposte	(28.635)	(30.588)	(34.365)
Imposte	7.779	8.250	8.886
Risultato netto d'esercizio	(20.857)	(22.339)	(25.479)

Tab. 3 – Situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017

ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
Immobilizzazioni Immateriali	10.164	Patrimonio netto	(467)
Immobilizzazioni Materiali	107.470		
Immobilizzazioni Finanziarie	19	Fondi per rischi e oneri	405
Attivo immobilizzato	117.653	TFR	310
Rimanenze di magazzino	5.485	Debiti verso banche	14.717
Crediti verso clienti	1.502	Debiti verso altri finanziatori	10.464
Crediti infragruppo	21.872	Debiti verso fornitori	30.905
Crediti tributari e previdenziali	985	Debiti Infragruppo	105.310
Altri crediti	18.246	Debiti tributari e previdenziali	921
Disponibilità liquide	2.185	Debiti diversi	896
Attivo circolante	50.275	Totale debiti	163.214

Ratei e risconti	217	Ratei e risconti	4.683
Totale ATTIVO	168.144	Totale PASSIVO	168.144

CAPITOLO 4

Storia della Società e le cause della crisi

4.1 *Premessa*

Il presente paragrafo è finalizzato ad illustrare quanto segue:

- 1) la costituzione di IBP e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi;
- 2) l'attività di ricerca e sviluppo della tecnologia per la produzione di etanolo di c.d. "seconda generazione" e la fase di costruzione dell'impianto dimostrativo di Crescentino, affidata a Biochemtex;
- 3) le problematiche insorte sia nella fase di ricerca e sviluppo della tecnologia sia in quella di costruzione dell'impianto di Crescentino;
- 4) le risorse finanziarie utilizzate per intraprendere e sostenere il progetto Bioetanolo;
- 5) le ragioni della crisi;
- 6) le esperienze dei concorrenti.

4.2 *La costituzione di IBP e l'impianto dimostrativo di Crescentino: il collegamento operativo e finanziario con le altre società del Gruppo Mossi & Ghisolfi;*

IBP è stata costituita in data 11 maggio 2007 e, come già noto, fa parte del Gruppo Ghisolfi in quanto indirettamente controllata dalla Mossi & Ghisolfi

S.p.A. (“Mossi & Ghisolfi”) con sede in Tortona, che è la holding pura della famiglia Ghisolfi e che, attraverso la M&G Finanziaria (di cui possiede l'intero capitale sociale), controlla l'intero Gruppo Ghisolfi, tra cui l'esponente (in proposito, si rimanda alla *chart* esplicativa della catena di controllo di IBP da parte della Mossi & Ghisolfi, cfr. doc. 2).

Più in particolare, IBP è controllata al 100% dalla Biochemtex la quale è, a sua volta, controllata al 100% dalla M&G Finanziaria.

L'attività principale di IBP è la produzione di bioetanolo di cd. seconda generazione attraverso un importante ed innovativo impianto sito in Crescentino (VC), di sua proprietà (fatta eccezione per la centrale elettrica, v. *infra*).

In proposito, è da subito necessario far presente due rilevanti circostanze, nel cui contesto si è sviluppata la crisi che ha colpito IBP e le altre società del Gruppo Ghisolfi, la cui attività è correlata al bioetanolo di seconda generazione, vale a dire:

a) il bioetanolo di seconda generazione è una tipologia di carburante che si caratterizza per il fatto di essere prodotto utilizzando biomasse non ad uso alimentare (scarti alimentari) e ciò diversamente dal bioetanolo di prima generazione che, di contro, viene prodotto mediante l'utilizzo di sostanze alimentari. Per tale fatto, il bioetanolo di prima generazione è stato (ed è) oggetto di forti critiche a livello mondiale da chi ritiene (giustamente) che prodotti alimentari non debbano essere utilizzati per la produzione di carburanti, quale è l'etanolo; sicché, com'è agevole comprendere, il bioetanolo di seconda generazione costituisce una novità di assoluta rilevanza mondiale nel settore dei carburanti e cioè di un mercato con

enormi concrete capacità di sviluppo. Si consideri ad esempio che la domanda mondiale di etanolo per carburanti è oggi di circa 90 miliardi di litri/anno e rappresenta solo il 5% del consumo mondiale totale di carburanti liquidi che è oggi di circa 1.700 miliardi/anno. La domanda di etanolo per carburanti è prevista in rimarchevole aumento negli anni a venire ed in misura più che proporzionale rispetto a quella totale dei carburanti liquidi perché si prevede che l'etanolo sostituirà in parte i carburanti derivanti dal petrolio. In particolare ci si attende che l'etanolo cellulosico o di seconda generazione giocherà un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore dei trasporti in quanto diversi stati (tra cui Italia, India, USA, Cina etc..) hanno recentemente approvato leggi atte ad incentivare l'uso dell'etanolo di seconda generazione (si citano, a titolo esemplificativo, la *“Technology Roadmap: Biofuels for Transport”* della International Energy Agency del 20 aprile 2011, nonché la direttiva CE 2014/94/UE e, a livello nazionale, il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 oltre alle *“Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2017 and Biomass-Based Diesel Volume for 2018”* rilasciate dalla Environmental Protection Agency (EPA) in data 12 dicembre 2016 reperibile sul sito <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-12/pdf/2016-28879.pdf> e lo Studio della Task 39 della International Energy Agency pubblicato nel 2016 intitolato *“The potential of Biofuels in China”* reperibile sul sito <http://task39.sites.olt.nbc.ca/files/2013/05/The-Potential-of-biofuels-in-China-IEA-Bioenergy-Task-39-September-2016.pdf>).

In tale settore il Gruppo Ghisolfi ha, quindi, acquisito una posizione di

leadership mondiale avendo sviluppato la necessaria tecnologia al proprio interno e cioè attraverso la Biochemtex, ovvero la controllante di IBP che svolge attività di *engineering and procurement* nonché di ricerca e sviluppo anche per conto di terzi.

b) La seconda circostanza è che IBP ha costruito a Crescentino (VC) il primo impianto al mondo per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che ha la principale finalità di fungere da prototipo per dimostrare e rappresentare in concreto la validità della tecnologia messa a punto dal Gruppo Ghisolfi per la produzione del menzionato genere di bioetanolo, nonché la messa a punto sotto il profilo industriale dell'uso delle svariate biomasse che possono essere disponibili nelle varie parti del mondo.

La necessità di un impianto dimostrativo risiede nel fatto che l'obiettivo economico primario del Gruppo Ghisolfi era:

- (i) di concedere in licenza ad imprese terze operanti in qualsiasi parte nel mondo, attraverso la Beta Renewables S.r.l. (controllata da Biochemtex), i brevetti e il *know how* necessari per costruire, appunto, impianti di bioetanolo di seconda generazione;
- (ii) di progettare gli impianti di bioetanolo di seconda generazione adattando la tecnologia per le varie biomasse disponibili nei diversi territori interessati, nonché di progettare e fornire le apparecchiature critiche e avviare gli impianti in tutto il mondo attraverso la Biochemtex;
- (iii) di condurre prove su diverse biomasse disponibili nei vari continenti

e adattare e sviluppare la tecnologia attraverso i suoi laboratori.

Il menzionato obiettivo di *business* (di relevantissimo valore economico per le dimensioni mondiali del mercato) non avrebbe potuto, né potrebbe, essere perseguito senza poter concretamente dimostrare, attraverso un impianto prototipo, la validità della tecnologia sviluppata dal Gruppo Ghisolfi per la produzione di bioetanolo di seconda generazione. Si tratta, in sostanza, di un normale processo di lancio di qualsiasi prodotto industriale, tanto più se è innovativo, che, prima della sua messa in produzione “di serie”, viene testato attraverso la costruzione di, appunto, prototipi. La peculiarità del caso di specie sta nel fatto che il prototipo è costituito da un intero impianto che, ovviamente, per svolgere la menzionata funzione deve essere operativo, con conseguente necessità di affrontare non solo tutti i costi di costruzione, ma altresì quelli legati alla produzione e, quindi, al suo funzionamento, tra cui, a titolo esemplificativo, i costi del personale, della materia prima, del trattamento delle acque, etc.

A quanto sopra, va aggiunto che l'impianto di Crescentino è dotato anche di una centrale di produzione di energia elettrica, gestita, come detto, dalla società esponente quale conduttrice del corrispondente ramo d'azienda in forza di un contratto di affitto sottoscritto con la IBP Energia, anch'essa controllata da Biochemtex, con un canone trimestrale di € 1,6 milioni, sufficiente a quest'ultima per pagare le rate del leasing, a suo tempo concesso da Unicredit Leasing, per la costruzione della centrale medesima.

L'energia elettrica prodotta dal menzionato impianto (alimentato dalla lignina prodotta dall'impianto produttivo di bioetanolo della ricorrente IBP)

viene in parte venduta sul mercato con utilizzazione degli incentivi dei cd. certificati verdi, e in altra parte per il funzionamento dell'impianto stesso riducendone i costi di produzione. Tale attività genera mediamente cassa nella misura di circa €1 milione/ mese.

Come già rilevato nel ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F., è necessario rammentare per una corretta lettura della presente relazione, che la crisi che ha colpito IBP è conseguenza, in primis, delle problematiche e degli imprevisti e consistenti extra costi che si sono verificati nel corso dello sviluppo e industrializzazione dell'impianto di bioetanolo. Difficoltà successivamente aggravate in ragione della crisi che ha colpito l'appaltatrice Biochemtex la quale, ai sensi dei contratti di appalto "chiavi in mano" sottoscritti con la società esponente si è accollata i rischi degli extra-costi per la costruzione e l'avviamento dell'impianto di Crescentino e successivamente ha sostenuto con ripetuti aumenti di capitale le perdite operative di IBP. La narrativa che segue includerà necessariamente riferimenti a tali altre società, rimanendo peraltro al centro dell'attenzione della presente relazione l'impianto di Crescentino.

4.3 L'attività di ricerca e sviluppo della tecnologia per la produzione di etanolo di c.d. "seconda generazione" e la fase di costruzione dell'impianto dimostrativo di Crescentino affidata a Biochemtex

L'impianto di Crescentino rappresenta il momento finale di un processo di innovazione e ricerca iniziato nel 2006 su un'idea dell'Ingegnere Guido

Ghisolfi il quale, con l'ausilio e supporto del centro di ricerca di Biochemtex (allora Chemtex Italia), ha iniziato a studiare la tecnologia per la produzione di etanolo da biomassa non alimentare (bioetanolo cellulosico). Come già detto, si tratta di una tecnologia cosiddetta di "seconda generazione" che permette di utilizzare gli zuccheri presenti nelle biomasse lignocellulosiche per ottenere carburanti e altri prodotti chimici con minori emissioni di gas climalteranti e a costi competitivi rispetto alle fonti fossili (petrolio, gas naturale).

La produzione di tale tipologia di carburante è oggetto di specifica normativa a livello mondiale (v. *supra*), sicché il suo mercato di sviluppo è assai vasto e questa è stata una delle ragioni per le quali il Gruppo Mossi & Ghisolfi ha deciso di effettuare il correlato rilevante investimento, oltre che per diversificare la propria attività storicamente incentrata sul PET.

Come detto, l'impianto di Crescentino è un impianto dimostrativo: la sua produzione ed efficienza sono, infatti, strumentali alla vendita di licenze e d'ingegneria per la costruzione di analoghi impianti, nel mondo, da parte rispettivamente di Beta Renewables e Biochemtex. Si tratta di un impianto estremamente innovativo e l'unico al mondo che abbia dimostrato la possibilità di produrre, su scala industriale e continuativa, bioetanolo cellulosico. Come meglio si dirà nel prosieguo, altri esperimenti condotti da Gruppi concorrenti non hanno dato i medesimi esiti positivi (ad esempio DuPont, Abengoa, v. *infra*).

Il menzionato risultato è stato raggiunto attraverso tre fasi fondamentali:

a) Ricerca

Tra il 2006 e il 2011 Biochemtex ha sviluppato la ricerca che ha portato alla

registrazione della tecnologia Proesa. Si è iniziato con la ricognizione delle tecnologie esistenti e prove di laboratorio (2006-2008); si è proseguito costruendo un primo impianto pilota presso il centro ricerche di Biochemtex a Rivalta Scrivia e testando biomasse di diversa tipologia (2009-2010).

L'attività di ricerca si è poi incentrata sullo sviluppo tecnologico e l'analisi delle biomasse, affrontando svariate problematiche non compiutamente valutate in precedenza, in un ordinario contesto fisiologico, posto che si tratta di una tecnologia assolutamente innovativa a livello mondiale. Ciò ha inevitabilmente fatto lievitare i costi in capo a Biochemtex per l'attività di ricerca.

Complessivamente per la ricerca sul bioetanolo sono stati spesi circa € 130 milioni.

b) Costruzione

La costruzione dell'impianto a Crescentino è iniziata nell'estate 2011. Il progetto comprendeva due sezioni: produzione bioetanolo e produzione energia. La caldaia per la produzione di energia era ed è necessaria in quanto dall'estrazione di cellulosa dalle biomasse si produce un residuo di lignina, ossia un composto organico che, tramite combustione, produce elettricità. Elettricità che, nel caso di specie, era ed è utilizzata, in parte per il funzionamento dell'impianto di bioetanolo stesso e, per la parte eccedente, venduta sul mercato. La caldaia è stata avviata Nell'autunno 2012 mentre la produzione di etanolo è stata progressivamente iniziata nel corso del 2013.

La costruzione di tale impianto è stata effettuata da Biochemtex, in esecuzione di due contratti di appalto "chiavi in mano", sottoscritti con IBP, quale società appaltante, ed aventi ad oggetto rispettivamente l'impianto di

bioetanolo e la centrale elettrica. Il costo complessivo dell'impianto previsto in tali contratti era di circa € 130 milioni.

Nel corso della costruzione dell'impianto è stato necessario modificare il progetto originario a causa di richieste della Regione Piemonte e della Provincia di Vercelli per il rilascio dei necessari permessi/autorizzazioni amministrative. In particolare e ad esempio è stato introdotto un obbligo di riciclo totale delle acque reflue (caso unico in Europa), e sono stati imposti limiti di emissione per le caldaie assai più restrittivi di quelli usualmente previsti in Europa. Tali modifiche al progetto hanno aumentato significativamente anche i costi di costruzione dell'impianto di circa € 20 milioni, che sono stati sopportati da Biochemtex in forza del contratto di appalto "chiavi in mano".

Peraltro, i menzionati vincoli amministrativi hanno fatto sorgere di problemi tecnici che, fino alla loro progressiva risoluzione, hanno comportato frequenti interruzioni di produzione e maggiori consumi di *utilites* e materie prime. Poiché in un impianto chimico i costi fissi sono sostanzialmente anelastici, il valore della produzione di etanolo non era in grado di coprire tali maggiori costi,

c) Sviluppo e industrializzazione

Bisogna premettere che lo sviluppo della tecnologia, di cui l'impianto ne è la vetrina per il mercato, è stato uno sforzo notevole e comune di tutte le società del ramo Bio del gruppo Mossi e Ghisolfi: Biochemtex per la parte ricerca ed ingegneria, Beta Renewables per la parte tecnologia, IBP per la parte industriale.

Si è trattato di un processo estremamente complesso, fatto di diverse tappe e

caratterizzato, come è tipico in progetti altamente innovativi quale è quello in esame, da molteplici imprevisti e difficoltà.

Ed infatti, già nel corso della fase di avviamento dell'impianto, si sono incontrati notevoli problemi relativi all'utilizzo delle biomasse (si rammenta che era il primo esperimento al mondo di un massiccio utilizzo di biomasse) dovute alla presenza di sostanze e impurità non previste. A ciò si è poi aggiunto il divieto da parte della Regione Piemonte di utilizzare la *Arundo Donax* quale biomassa principale, diversamente da quanto era stato previsto nei progetti tecnici e nei piani economici, sviluppati dalla Società. Più precisamente, in ragione di tale divieto, si è inizialmente provato ad utilizzare, in luogo della *Arundo Donax*, la paglia (2015-2016), facilmente reperibile, ma rivelatasi non economica, in quanto avente un più costoso impatto sul trattamento delle acque. Si è quindi poi giunti all'utilizzo del cippato di legno (2016-2017), localmente reperibile e con minori costi collaterali.

Questi e molti altri imprevisti hanno comportato notevoli cambiamenti di processo e struttura operativa dell'impianto. Con la conseguenza che, dal 2013 al 2017 e anche dopo essere stato completato, per arrivare ai volumi e alle rese attesi, l'impianto ha dovuto sostenere ulteriori investimenti e costi operativi per complessivi e € 130 milioni, pari alle perdite cumulate registrate dalla società IBP.

4.4 I problemi tecnici insorti nella fase di avvio dell'impianto di Crescentino e la loro progressiva soluzione

In considerazione dei dati sperimentali acquisiti e dei predetti problemi

tecnici riscontrati in fase di sviluppo, già l'Ing. Guido Ghisolfi aveva avviato il coinvolgimento di consulenze qualificate a livello mondiale per cercare di ottimizzare tutti gli aspetti che presentavano particolari criticità sia dal punto di vista della scelta e approvvigionamento biomasse sia nella modifica dei processi produttivi e delle apparecchiature. Si sono quindi mantenuti i consulenti e il personale specializzato già organizzato da Guido Ghisolfi e si è continuato con la produzione di bioetanolo, benché discontinua e non regolare.

In particolare Biochemtex aveva stipulato già nel 2012 un contratto con Hepta Italia (di cui deteneva anche una partecipazione del 30%, poi venduta a fine 2015 a Hepta Capital, socio di maggioranza) per la lavorazione e lo stoccaggio delle materie prime necessarie alla centrale. In aggiunta, nel 2014 è stato stipulato con Hepta Capital un contratto di consulenza e gestione per la sola centrale termoelettrica e la produzione di energia elettrica. Detto contratto ha consentito il rapido miglioramento della produzione di energia elettrica, mentre proseguivano i problemi sul lato etanolo. Pertanto, si era deciso di estendere il contratto con Hepta Capital anche alla parte etanolo. In seguito alla consulenza di Hepta Capital sono state apportate alcune modifiche e ingegnerizzati nuovi macchinari. I predetti contratti con Hepta Capital, agli inizi del 2017, sono stati trasferiti da Biochemtex a IBP, in quanto i relativi servizi erano e sono destinati esclusivamente al funzionamento dell'impianto di Crescentino.

Con accordo sottoscritto in data 14 novembre 2017 Hepta Capital ha ridotto i corrispettivi previsti a carico di IBP in quanto l'attività è stata limitata alla centrale elettrica ed è stato previsto un diritto di recesso della stessa IBP da

tale contratto con un preavviso di otto giorni senza oneri a carico della medesima IBP.

In aggiunta, va fatto presente che l'approvvigionamento e la gestione dei rapporti con i fornitori della materia prima (biomasse legnose) era stata affidata sin dal dicembre 2015 da Biochemetex a S4 Green S.à.g.l. che curava il coordinamento degli acquisti del gruppo Bio sia per l'impianto di etanolo sia per la centrale elettrica in forza di due distinti contratti. Poiché a decorrere dal settembre 2017 la produzione di bioetanolo nell'impianto di Crescentino è stata sospesa, è stata sospesa anche l'efficacia del relativo contratto, il quale potrà essere fatto cessare da IBP con semplice recesso senza oneri a suo carico.

Relativamente ai menzionati contratti con Hepta Capital e S4 Green, va segnalato che la loro stipulazione non è stata pienamente condivisa da alcuni manager del Gruppo, in parte per la significativa consistenza dei costi, dall'altro perché venivano rimessi in discussione alcuni fondamenti progettuali adottati. È peraltro necessario far presente che soltanto grazie all'intervento delle specifiche competenze di Hepta Capital e dei suoi tecnici, e delle capacità operative di S4 Green, è stato possibile affrontare e superare importanti problematiche tecnologiche che hanno consentito di migliorare di mese in mese la produzione di bioetanolo con avanzamenti di volumi e rese. Da questa attività sono nati importanti brevetti che sono entrati nel patrimonio di Biochemetex.

Più in particolare, l'esigenza di dimostrare che la tecnologia utilizzata nell'impianto di Crescentino era effettivamente idonea a raggiungere i volumi produttivi di progetto ha comportato, come detto, la ricerca di

biomasse che non presentassero i problemi riscontrati nel trattamento acque (che costituiva un “collo di bottiglia”) e che fossero disponibili sul mercato a portata dell’impianto, mantenendo costi compatibili con le previsioni del business plan. Queste biomasse sono state individuate negli scarti dell’industria del legno. Materiali legnosi che, però, richiedevano un pretrattamento, necessario al loro utilizzo con l’impianto esistente: è stata fatta una ricerca sul mercato mondiale delle macchine necessarie ed è risultato che queste avevano tempi di consegna di molti mesi e un costo non affrontabile nelle condizioni di IBP.

Hepta Italia si è proposta per eseguire questi servizi, con macchinari e personale proprio.

A seguito di dette variazioni i volumi, la marginalità e le rese dell’impianto migliorarono rapidamente, anche se il pareggio finanziario non era ancora ottenuto e occorreva ancora un sostegno finanziario sia da parte di Biochemtex, sia di M&G Finanziaria, aiutata a sua volta da M&G International. Nel novembre del 2016 il Gruppo ha commissionato ad una società terza - la società internazionale Desmet Ballestra, che impiega circa 1.200 persone tra Europa e Stati Uniti ed è specializzata in oleochimici, biodiesel e prodotti chimici - la certificazione della tecnologia con la nuova biomassa (pioppo). L’impianto ha passato il test con una produzione mensile di oltre 1.300 tonnellate di etanolo.

4.5 La decisione del gruppo Mossi Ghisolfi di proseguire nello sviluppo del progetto Bioetanolo e i costi per sostenerlo

Le circostanze sopra descritte e il conseguente progressivo sviluppo e

miglioramento dell'impianto, nonché l'adeguamento delle materie prime per il suo funzionamento, hanno quindi comportato, dal 2013 al 2017, costanti impegni di cassa e ulteriori imprevisti investimenti finanziari.

Nel marzo 2015 scompare improvvisamente l'Ingegnere Guido Ghisolfi, ideatore e propulsore del progetto. Il Gruppo e la famiglia s'interrogarono se proseguire con tale attività. Si deve considerare che a quel tempo l'impianto era pienamente costruito, e l'investimento complessivo già sostenuto, inclusivo della ricerca e delle perdite operative era di circa € 400 milioni. Inoltre nella primavera del 2015 alcuni tecnici (la stessa Desmet Ballestra) nominati d'accordo con Novozymes, avevano validato la tecnologia a livello industriale, approvando una serie di investimenti necessari relativamente minori per eliminare gli ultimi residui "colli di bottiglia" nel processo. A ciò si aggiunga che iniziavano a pervenire i primi interessamenti per la tecnologia Proesa nel mondo: oltre al primissimo impianto costruito in Brasile contemporaneamente all'impianto di Crescentino, Beta Renewables e Biochemtex vendettero, nell'autunno del 2014, una licenza il progetto e alcune apparecchiature critiche in Slovacchia (impianto oggi in fase di costruzione) e stavano strutturando un progetto negli USA (Alpha in North Carolina) e uno in Cina (Fuyang, per il tramite di M&G International). Infine nel giugno 2015 in occasione del trasferimento della partecipazione dell'IBP dalla M&G Finanziaria alla Biochemtex, fu dato mandato alla società Delloite di valutare il valore di IBP, che pur nell'ottica conservativa tipica delle società di revisioni, attribuì comunque alla sola IBP/IBPE (escludendo dalla valutazione Beta e Biochemtex) un "*enterprise value*" di € 202m ed un "*equity value*" (al netto del passivo finanziario) di € 81 milioni.

Per tali ragioni il Gruppo e la famiglia decisero di proseguire nell'attività, sostenendo gli investimenti indicati dai consulenti e le eventuali perdite operative.

Più precisamente, l'investimento complessivo per il Gruppo Mossi Ghisolfi è distribuito come segue:

- impianto bioetanolo⁵, incluso terreno: € 153 milioni;
- impianto energia: € 49 milioni;
- perdite Biochemtex su contratto IBP⁶: € 20 milioni;
- perdite operative Crescentino: € 130 milioni circa.

Complessivamente quindi il gruppo tra l'impianto (€ 220 milioni), le perdite operative di IBP per lanciare e affinare la produzione (€ 130 milioni) e la ricerca (€ 130 milioni) ha investito circa € 480 milioni nello sviluppo di questa tecnologia su un arco di 11 anni.

I valori sono assai importanti, ma commisurati con gli impegni necessari per lo sviluppo industriale di una nuova tecnologia (progetti concorrenti riportano gli stessi valori, v. *infra*). Va ricordato, infatti, che l'obiettivo primario del Gruppo e la ragione principale che lo ha spinto ad affrontare e sostenere nel tempo questo investimento era ed è quello di vendere licenze Proesa in tutto il mondo, oltre ai servizi di ingegneria connessi.

Il raggiungimento di tale obiettivo, infatti, consentirà, prospetticamente, di generare significativi ricavi e utili netti in quanto, con la commercializzazione di poche decine di licenze e servizi ad esse connessi, si può integralmente

⁵ Alcuni macchinari per un valore di € 42 milioni circa sono iscritti nel bilancio di Biochemtex anziché IBP in quanto finanziati da contributi alla ricerca e sono ad oggi pienamente ammortizzati; comprende circa € 30 milioni di impianto trattamento acque; sono inclusi € 10 milioni di capitalizzazioni.

⁶ Biochemtex aveva con IBP un contratto chiavi in mano per la costruzione dell'impianto sul quale ha realizzato perdite per € 20 milioni che sono parte dell'investimento.


recuperare il notevole investimento effettuato. Un obiettivo ad oggi ancora raggiungibile come anche confermato da recenti analisi. Gli investimenti sostenuti (ricerca e impianto) erano l'unico modo per poter perseguire il proprio obiettivo principale in quanto la vendita di licenze per una tecnologia innovativa deve essere supportata dalla piena prova del funzionamento industriale. I clienti vogliono accertarsi della validità della tecnologia e del processo produttivo e vogliono avere la disponibilità di un impianto da utilizzare come banco di prova per testare la tecnologia con le loro biomasse. È per questo che il Gruppo decise di intraprendere la costruzione dell'impianto di Crescentino e di proseguire fino alla messa a punto del processo produttivo. Senza tutto questo sforzo sarebbe difficile se non impossibile vendere licenze a terzi.

In altre parole, il Gruppo decise di intraprendere un percorso che – nell'ambito delle logiche economico-finanziarie che guidano simili progetti di start-up, ad elevato contenuto tecnologico e di innovazione – prevedeva *ab origine* la necessità di consistenti investimenti iniziali che, sulla base degli studi previsionali, sarebbero stati recuperati nel lungo periodo, una volta che il mercato avesse potuto “toccare con mano” la tecnologia. E ha continuato a sostenere tale progetto anche dopo che, per ragioni sopraggiunte ed imprevedibili, i costi originariamente stimati sono aumentati. Solo infatti con il completamento del c.d. “impianto vetrina”, sarebbe stato e sarà possibile recuperare, in breve tempo, i costi di sviluppo sino ad oggi sostenuti, ripagando il relativo indebitamento e ad avere anche, nel tempo, della marginalità positive.

Contabilmente la maggior parte dell'investimento (circa 4/5) è stata spesa a

conto economico in quanto si è trattato di perdite dell'esercizio, o spese di ricerca e sviluppo, o ammortamenti ormai completati. Pertanto del totale di € 480 milioni restano solo le immobilizzazioni di IBP per un valore complessivo tra materiali e immateriali di € 121 milioni a fine 2016 e specularmente una partecipazione pari a € 130 milioni iscritta nel bilancio di Biochemtex ed oggetto di un *impairment test* a fine 2016.

Di seguito si riporta graficamente l'impegno finanziario del Gruppo Mossi & Ghisolfi distribuito nei diversi anni di costruzione dell'impianto di Crescentino:



Per raggiungere la piena costruzione dell'impianto, avvenuta nel 2015, era ricorso alle seguenti fonti finanziarie:

1. flusso operativo delle società italiane soprattutto per la fase 1 di ricerca;
2. finanziamenti da M&G International, la holding a capo delle società internazionali attive nel PET, di cui il gruppo M&G era il terzo produttore mondiale. I notevoli finanziamenti forniti da M&G International a M&G Finanziaria sono stati ripagati nel 2013 e nel 2015 con la vendita di diverse tecnologie e marchi posseduti dalle società italiane, ma relativi alla produzione di PET come ad esempio:
 - a. la tecnologia Easy-up applicata in Brasile e nel nuovo impianto di Corpus Christi,
 - b. la tecnologia Barriera per la produzione di polimeri speciali,
 - c. il marchio M&G presente e riconosciuto nel mercato del PET,
 - d. le attività di ingegneria internazionali nel campo PET che facevano capo a Chemtex International e che comprendevano attività in Cina e India,
 - e. la tecnologia Proesa e relative derivazioni legata alla produzione di materie prime per il PET da fonti rinnovabili;
3. investimenti e finanziamenti provenienti da aumenti di capitale di Beta Renewables con l'apertura dell'azionariato, rispettivamente nel 2011 e 2012, a due investitori terzi, ossia la branch lussemburghese del fondo di investimento statunitense TPG Esch S.à r.l. e la società di diritto danese Novozymes A/S. Quest'ultima, peraltro, era ed è anche partner commerciale del progetto Proesa, essendo fornitore degli enzimi, utilizzati nel processo produttivo del bioetanolo;
4. finanziamenti bancari e leasing.

Grazie alle migliorate condizioni produttive dell'impianto di Crescentino, nella seconda metà dell'anno 2016 è stato possibile finanziare la prosecuzione dell'attività ricorrendo al mercato dei capitali per rafforzare la struttura finanziaria. In particolare:

- IBP negoziò in dicembre un prestito da € 18 milioni con Unicredit ripagabile da una quota parte dei flussi derivanti dalla produzione di energia. Il piano prevedeva un progressivo pareggio economico-finanziario delle attività di bioetanolo, liberando i flussi derivanti dalla produzione di energia per il ripagamento del debito. Il prestito prevedeva che i rimborsi iniziassero 6 mesi dopo l' erogazione, quando era previsto il punto di pareggio economico-finanziario;
- iniziarono negoziazioni con alcuni investitori italiani (il fondo finanziario Equinox) e cinesi (Nuclear N5, una delle principali società di ingegneria cinesi operante nel campo dell'energia “pulita”) che avrebbero dovuto contribuire ad un aumento di capitale fino a € 100 milioni in Biochemtex;
- si aprirono negoziazioni commerciali specialmente con Maire-Tecnimont per concedere contro pagamento l'esclusività della tecnologia per certi territori, gli Stati Uniti in particolare.

4.6 Segue: in particolare, i finanziamenti per la costruzione dell'impianto di Crescentino

Come detto la costruzione dell'impianto di Crescentino è avvenuta in forza di due contratti “chiavi in mano” stipulati tra IBP e Biochemtex: il primo, per un controvalore di € 79 milioni oltre iva, per la costruzione dell'impianto

di etanolo e il relativo impianto trattamento acqua; il secondo, per un controvalore di € 40 milioni oltre iva, per la costruzione della centrale termoelettrica. A questi vanno aggiunti altri investimenti completati da Biochemtex direttamente per alcuni macchinari innovativi per un ammontare di € 42 milioni.

Nel 2011 la costruzione è stata inizialmente finanziata da fondi apportati da TPG in Beta Renewables: € 17,5 milioni come aumento capitale ed € 45 milioni come prestito per un totale di € 62,5 milioni poi prestati da Beta Renewables a IBP.

Nel 2012 è entrata nel capitale di Beta Renewables anche Novozymes con un investimento in conto capitale di € 62,5 milioni e altri fondi legati a contratti commerciali per € 26,4 milioni e US\$ 1 milione, per un totale di € 89,7 milioni, utilizzati da Beta Renewables per:

- a) ripagare a TPG il prestito da € 45 milioni;
- b) ripagare a Biochemtex il finanziamento Intercompany da € 12 milioni nel frattempo cumulato nei dodici mesi precedenti, secondo quanto stabilito nel “Joint Venture Agreement”;
- c) pagare a Biochemtex, per conto di IBP, fatture legate alla costruzione dell'impianto di Crescentino, per € 27,5 milioni. Con questo il debito di IBP nei confronti di Beta Renewables aumentava a € 90 milioni da ripagare secondo gli accordi con i soci di Beta Renewables con il trasferimento dell'impianto al raggiungimento di certi parametri.

Nel gennaio 2012, IBP ha intrapreso le negoziazioni con una società di leasing (Unicredit Leasing) per il finanziamento della centrale termoelettrica. In previsione di un iter negoziale molto lungo, Unicredit ha concesso a

Biochemtex più prestiti ponte, tra marzo 2012 e luglio 2013, per un ammontare totale di € 34,8 milioni, da ripagare all'erogazione del leasing. Il contratto infatti sarà firmato nell'autunno del 2013 per totali € 57,5 milioni circa, IVA compresa. Da questo ammontare andavo dedotte la maxi rata iniziale per € 19 milioni circa e le imposte ipocatastali per € 2,2 milioni circa. Con i residui € 36,3 milioni si è quindi provveduto a pagare, parzialmente, le fatture emesse da Biochemtex per le opere eseguite in forza dei contratti “chiavi in mano” (il totale era € 73,8 milioni a fine 2012). Con tali importi Biochemtex ha potuto, a sua volta, ripagare il prestito ponte concesso da Unicredit.

Contestualmente avviene la scissione della centrale da IBP con la costituzione di IBP Energia. Questa società, come detto, ha il solo scopo di avere in leasing la centrale, mentre tutta l'attività operativa e commerciale è svolta da IBP tramite un affitto di ramo d'azienda.

Nell'autunno 2016 viene negoziato direttamente da IBP un prestito con Unicredit per € 18 milioni, erogato nel dicembre 2016. Di tale complessivo importo, quanto ad € 5 milioni sono stati destinati a Biochemtex, a rimborso di quanto questa aveva pagato a fornitori terzi di IBP per conto di quest'ultima; quanto ai restanti € 13 milioni sono stati utilizzati da IBP per il pagamento di propri fornitori.

Il prestito basava il suo rimborso sui flussi rivenienti dagli incassi dei certificati verdi della centrale elettrica ed era garantito da un contratto di factoring stipulato da IBP con Unicredit Factor, secondo il seguente schema:

- il contratto di factoring prevedeva l'obbligo in capo a IBP di cedere tutti i crediti rivenienti dalla Convenzione con il GSE al Factor, a

fronte dell'anticipazione da parte di quest'ultimo, al 100%, dei crediti ceduti;

- il contratto di finanziamento prevede quindi che, a far data dal 30 giugno 2017, tutti gli importi anticipati dal Factor in forza del contratto di factoring fossero imputati a rimborso anticipato del finanziamento medesimo (art. 8.2.4 contratto finanziamento).

In proposito, è bene rilevare che, il rimborso del finanziamento secondo lo schema sopra descritto avrebbe avuto inizio solo da fine giugno 2017. Vale a dire quando, secondo il *business plan* della Società, era previsto che l'impianto di etanolo avrebbe raggiunto un pareggio economico e finanziario, tale da rendere il flusso riveniente dal "comparto energia", una sopravvenienza di cassa e, come tale, destinabile a servizio del finanziamento in esame, senza pregiudizio per la Società e i suoi altri creditori.

Venendo alla rilevanza di tale operazione in ottica concordataria, si evidenzia che, in applicazione del sopra descritto meccanismo, dal giugno 2017 al 16 ottobre 2017 – data dalla quale, in ragione dell'apertura della presente Procedura, la Società non ha più factorizzato i crediti GSE) – il credito di cui Unicredit si è ridotto di complessivi € 3.133 milioni, determinando il sorgere in favore di Unicredit Factor di un corrispondente eguale credito di € 3.133 milioni. Credito quest'ultimo di natura chirografaria, atteso che Unicredit Factor non solo non ha notificato al debitore ceduto, con data certa anteriore all'apertura Procedura, le relative cessioni dei crediti, ma non ha neppure seguito la specifica ed inderogabile procedura che il GSE richiede per poter validamente cedere i crediti nei confronti dello stesso. Ed

infatti, Unicredit Factor, nel gennaio del 2018 ha restituito alla Società tutti gli importi sino ad ora percepiti in forza del contratto di factoring, pari per l'appunto, a complessivi € 3.133 milioni.

Ne discende che l'operazione in esame risulta "neutra" ai fini dell'analisi dell'attivo e del passivo concordatario.

Va aggiunto che IBP è stata ulteriormente finanziata in conto capitale nel corso degli anni:

- 04/07/2012: € 0,5 milioni, in conto copertura perdite (da M&G Finanziaria);
- 24/12/2012: € 2,5 milioni, in conto copertura perdite (da M&G Finanziaria);
- 13/06/2013: € 16 milioni, in conto riserve (da M&G Finanziaria)
- 31/12/2013: € 17,5 milioni, in conto copertura perdite (da M&G Finanziaria);
- 06/10/2014: € 30 milioni, in conto copertura perdite (da M&G Finanziaria);
- 31/12/2015: € 20 milioni, in conto copertura perdite (da Biochemtex);
- 14/12/2016: € 6,5 milioni, in conto riserve (da Biochemtex);
- 21/12/2016: € 20 milioni, in conto copertura perdite (da Biochemtex);
- 19/07/2017: € 6 milioni, in conto riserve (da Biochemtex);
- 06/09/2017: € 6,5 milioni, in conto riserve (da Biochemtex);
- 06/09/2017: € 3,5 milioni, in conto riserve (da Biochemtex, in contropartita alla rinuncia crediti di quest'ultima verso IBP).

4.7 Le ragioni della crisi

Nel 2017 si prevedeva di raggiungere il pareggio economico nel corso dei primi mesi e quello finanziario a metà anno, in linea con gli impegni presi con Unicredit sul nuovo prestito. Se da un lato questa progressione è stata certamente avviata come dimostrano i risultati economici, dall' altra tale progressione è stata più lenta del previsto sia in termini di redditività che di volumi continuando a drenare cassa e richiedendo perciò un contributo da altre fonti interne ed esterne (Biochemtex, M&G Finanziaria/M&G International) e il rallentamento dei pagamenti ai fornitori.

I risultati economici e finanziari non sono stati in linea con quanto atteso anche per l'insuccesso di due negoziazioni importanti: da un lato con Shell, acquirente di tutta la produzione di etanolo in base ad un contratto pluriennale per una revisione più favorevole del prezzo del bioetanolo, dall' altro con Novozymes per una riduzione dei prezzi degli enzimi, una componente di costo sostanziale.

Nel corso dell'estate 2017 una serie di eventi negativi hanno fortemente ridotto il ricorso a fondi intercompany portando alla sospensione della produzione ai primi di settembre e al ricorso alla procedura concorsuale in ottobre:

- Biochemtex dovette ridurre il supporto a IBP in quanto:
 - in luglio, su un suo progetto in West Virginia con Entsorga, società attiva nelle energie rinnovabili, veniva escussa in modo predatorio una lettera di credito stand-by a prima richiesta per € 4,5 milioni circa;

- Shell che aveva ripreso il progetto Alpha negli USA (North Carolina) che avrebbe portato l'incasso per una licenza Proesa a Beta Renewables e lavoro di ingegneria a Biochemtex inaspettatamente decideva di non continuare con l'investimento nonostante la chiara lettera di intenti inviata in maggio;
- la vendita di un'altra licenza Proesa attesa per fine estate per il progetto cinese di Fuyang veniva ulteriormente ritardata in seguito a discussioni circa l'assetto azionario dopo l'uscita di M&G International, la quale decideva di non procedere con l'iniziativa cinese e di concentrarsi nell'investimento a Corpus Christi che nel frattempo registrava ritardi addizionali ed extra costi;
- il progetto in Sardegna in corso di sviluppo con il governo italiano risultava non più prioritario e quindi sospeso;
- un contratto per la vendita di una licenza Proesa in Tunisia già firmato e con incassi previsti in luglio, veniva sospeso per ritardi di finanziamenti al cliente.
- M&G International dovette ridurre il supporto a M&G Finanziaria e quindi a IBP in quanto:
 - il progetto a Corpus Christi in Texas del gruppo M&G International registrava ulteriori extra costi inaspettati e ritardi (la partenza era prevista per luglio 2017) imponendo di ridurre quanto possibile gli impegni di cassa;
 - le negoziazioni per circa US\$ 200 milioni con il Fondo Blackrock, per coprire le necessità finanziarie aggiuntive si prolungavano pur

rimanendo positive e l'investitore confermava il suo interesse ad investire;

- da ultimo l'uragano Harvey di fine agosto transitava esattamente su Corpus Christi. Benché non abbia arrecato danni importanti – grazie alle precauzioni prese in fase di costruzione – causava un addizionale ritardo nell'avvio dell'impianto, costi aggiuntivi e un'ulteriore esitazione da parte del fondo, imponendo il ricorso a procedure concorsuali anche per la parte PET negli Stati Uniti.

Con queste condizioni e con una generazione di cassa ancora negativa, IBP non poteva continuare la produzione di etanolo che veniva sospesa a fine agosto/inizio settembre. Rimaneva solo quella di elettricità, la cui produzione da settembre 2017 è interamente ceduta al gestore, con una generazione di cassa positiva. In proposito, si rileva che la produzione di elettricità senza la produzione di etanolo, in forza delle autorizzazioni amministrative concesse, è limitata ad un periodo massimo di 6 mesi, oltre i quali la produzione di etanolo deve necessariamente ricominciare, ovvero quella di energia elettrica deve essere sospesa, sino alla ripresa di quella di etanolo.

4.8 Altre esperienze concorrenti

In conclusione del presente capitolo, dedicato alla storia e alle ragioni della crisi della Società esponente (e delle altre coinvolte nel progetto Bioetanolo di seconda generazione), al fine di meglio comprendere il valore della tecnologia sviluppata e le ragioni che hanno spinto il Gruppo Mossi

Ghisolfi e il suo management ha intraprendere questo percorso e a proseguirlo pervicacemente sino al suo completamento, a dispetto delle notevoli ed impreviste difficoltà via via riscontrate, si ritiene opportuno rappresentare le analoghe esperienze di altri primari Gruppi concorrenti.

Alla fine degli anni '90 molti laboratori nel mondo studiavano come produrre etanolo utilizzando scarti agricoli e altre biomasse lignocellulosiche. Erano diverse piccole realtà, nate come spin off universitari o start up finanziate con venture capital o con fondi statali: negli USA Arkenol (poi divenuta Blufire) e Diversa (poi divenuta Verenium), in Canada Sunopta e Iogen, in Svezia Sekab, Dedini in Brasile, i laboratori dell'NREL negli Usa e anche la nostra ENEA che a Trisaia comprò una macchina di Steam Explosion. In assenza di enzimi cellulolici performanti quasi tutti avevano scelto vie di attacco acido.

A metà degli anni duemila avvengono due eventi importanti. Primo, le aziende di produzione enzimi iniziano ad avere i primi incoraggianti risultati e si intravedono possibilità di utilizzare questi biocatalizzatori per ridurre i costi di conversione, semplificando le soluzioni impiantistiche. In quegli anni, Novozymes annuncia i propri ambiziosi programmi di ricerca sugli enzimi cellulolici e Genencor (la seconda azienda produttrice di enzimi) viene acquistata dalla Dupont che inizia anch'essa a studiare come produrre etanolo cellulosico. Secondo, le grandi aziende petrolifere iniziano a guardare con interesse al settore biocarburanti e due di esse, BP e Shell, fanno passi importanti, la prima acquistando Verenium e la seconda Iogen. Anche Petrobras in Brasile inizia a lavorare sull'etanolo cellulosico e studia un'alleanza con una piccola società americana (*i.e.* KL Energy).

È tra il 2006 ed il 2009 che iniziano a compiersi passi significativi verso l'industrializzazione della tecnologia e vengono costruiti nel mondo diversi impianti pilota, con una taglia attorno ai 100-300 lt (40-80 tonnellate anno) di etanolo al giorno e con investimenti che si aggirano fra i US\$ 20 e i 60 milioni di dollari ciascuno. Per la stessa taglia di impianto pilota Biochemtex ha investito € 15 milioni. È il passo necessario prima di industrializzare la tecnologia e lo compiono alcune aziende:

- Shell/Iogen in Canada utilizzando paglia;
- BP/Verenium nel sud degli USA utilizzando legno;
- Dupont in Tennessee utilizzando stocco di mais e panico, una pianta erbacea;
- Abengoa in Spagna utilizzando paglia di grano;

Sekab continua la sua ricerca espandendo il suo impianto pilota in Svezia, alcune nuove realtà iniziano attività di ricerca: Sud Chemie che poi sarà acquisita dalla Clariant in Germania, Dong Energy in Danimarca, Zechem, Virdia, KL energy, Poet e Renmatix negli USA, Greenfield in Canada, Cofco in Cina

È in questo periodo che anche M&G decide di costruire a Rivalta un impianto pilota di trasformazione delle biomasse in etanolo. L'impianto viene avviato nel 2009 e nello stesso periodo inizia la collaborazione tecnologica con la Novozymes per ottimizzare l'uso degli enzimi cellulolitici sull'impianto pilota.

Dal 2010 inizia ad essere evidente che alcune tecnologie sono promettenti e a livello mondiale si inizia a pensare come portare questa tecnologia alla scala industriale. È il momento in cui sono necessari forti investimenti per la

realizzazione del primo impianto industriale che, nonostante l'imponente lavoro fatto in ricerca e sugli impianti pilota, comporta sempre un certo livello di rischio tecnologico. Ma l'aumento di scala è un passaggio fondamentale per poter usufruire industrialmente dei ritrovati della ricerca. Le decisioni sono di diversa natura e qui di seguito brevemente descritte. Ma sostanzialmente tutto viene deciso fra il 2011 e il 2012.

BP/Verenium dopo una valutazione dei costi di investimento decide che la sua tecnologia basata su un attacco acido non potrebbe funzionare a livello industriale e decide di chiudere le sue attività sui biocarburanti, Shell raggiunge un accordo con la brasiliana Cosan e creano uno JV per il mercato brasiliano (Raizen) che include la tecnologia Iogen/Shell per l'etanolo cellulosico. Nel 2012 Raizen decide di investire nel primo impianto industriale che sarà costruito in Brasile ed utilizzerà scarti della filiera della canna da zucchero co-localizzandolo con un impianto di etanolo tradizionale da canna da zucchero.

Dupont annuncia nel 2012 di voler costruire un impianto industriale in Nevada utilizzando come biomassa lo stocco del mais. POET annuncia nel 2012 la JV con DSM (società olandese specializzata nella biotecnologia che annuncia anche un importante programma di sviluppo di enzimi per l'etanolo cellulosico) e l'intenzione di costruire un impianto industriale in Iowa. Nello stesso anno anche Abengoa annuncia la costruzione di un impianto negli USA (in Kansas) parzialmente finanziato dal DOE (Dipartimento dell'Energia Americano) in cui prevede di utilizzare stocco di mais come biomassa di partenza.

Le decisioni qui sopra riportate seguono di almeno 12 mesi la decisione di M&G presa a fine 2010 di costruire l'impianto dimostrativo industriale di Crescentino, decisione che anticipava tutti gli altri operatori del settore. Vale la pena riportare quanto scritto nel recente articolo sulla rivista Energia (04/2017) dal Prof Chiaramonti: *“per una volta l'Italia imponeva a livello internazionale le condizioni della competizione”*.

Nel 2012 anche l'imprenditore Brasiliano Bernardo Gradin decideva di investire con finanziamenti BNDS nella realizzazione di un impianto di etanolo di seconda generazione (Bioflex) e dopo alcune valutazioni acquistava una licenza dalla Beta Renewables.

Nel periodo 2014-2017 tutti gli operatori che avevano costruito un impianto industriale avevano completato le fasi di costruzione e iniziato le attività di messa in marcia dell'impianto.

Il primo ad essere completato è stato l'impianto di Crescentino, che è anche stato il primo a doversi scontrare con le difficoltà della implementazione industriale della tecnologia. Poi a seguire hanno iniziato anche gli altri operatori. Tutti e cinque gli impianti industriali (Abengoa, Dupont, Raizen, Poet DSM, e Bioflex) così come Crescentino hanno avuto difficoltà nella messa a punto. Da notizie stampa risulta che Abengoa abbia speso in totale circa US\$ 500 milioni per un impianto da 70 kton/anno incluso il trattamento acque, DuPont abbia speso US\$ 228 milioni senza caldaia né trattamento acque né infrastrutture – già presenti sul sito – per un impianto da 90 kton/anno e POET/DSM US\$ 275 milioni per un impianto di 60 kton/anno prima delle modifiche apportate, che sono state consistenti.

Nel frattempo altri operatori hanno continuato ad investire. Negli ultimi anni si notano 3 nuovi impianti pilota realizzati da Clariant in Germania, da Axens/Tereos in Francia e da Praj in India. Si sono registrati gli investimenti di Total e BASF in Renmatix che ha iniziato la costruzione del suo impianto pilota. Alcune aziende hanno fermato le loro attività di ricerca nel settore (Dong Energy per decisione strategica, Zechem, KL Energy, Greenfield perché indietro nello sviluppo tecnologico non hanno trovato ulteriori finanziamenti alle loro attività).

Dei 6 impianti industriali realizzati al mondo:

- due sono fermi. Abengoa in Kansas, a causa delle difficoltà finanziarie, non ha completato la messa a punto dell'impianto industriale. Dupont ha recentemente annunciato, a fronte delle difficoltà tecniche incontrate, di aver deciso di cambiare strategia e di voler vendere l'impianto senza investire ulteriori risorse nella sua messa a punto;
- quattro operano:
 - Raizen e POET/DSM hanno iniziato a produrre etanolo cellulosico e, seppur non abbiano ancora raggiunto il volume di produzione di Crescentino, stanno procedendo con relativa buona continuità. È recente l'annuncio di POET/DSM che dà indicazioni sul raggiungimento di una buona stabilità produttiva, ottenuta a fronte degli interventi migliorativi realizzati;
 - Bioflex ha prodotto etanolo ed ora è in attesa di eseguire le modifiche necessarie per portarlo ad una stabile produzione;
 - Recentemente Clariant ha annunciato di voler costruire il suo primo impianto industriale di etanolo cellulosico in Romania,

investendo capitale proprio per la implementazione industriale della tecnologia.

4.9 *Considerazioni conclusive*

Alla luce ed in considerazione di quanto rappresentato nei superiori paragrafi, la Società, fermo il rispetto dell'obbligo di una piena *disclosure*, ritiene che non siano ravvisabili elementi di certa ed indiscutibile responsabilità in capo ai propri Organi di amministrazione e di controllo.

La Società ha, tuttavia, preso atto delle valutazioni esposte dagli Attestatori che, nel rappresentare lo scenario alternativo fallimentare, hanno evidenziato possibili profili risarcitori e revocatori.

Al cospetto di questo giudizio, che inerisce il profilo della convenienza economica (rimessa alla valutazione esclusiva dei creditori), l'esponente si è attivata con il dott. Marco Ghisolfi, affinché egli valutasse la possibilità di rilasciare, anche nell'interesse degli organi sociali, un impegno di sostegno o, comunque, di contribuzione, anche a valere quale ipotesi di definizione di un possibile contenzioso.

Di qui, l'Impegno Ghisolfi, di cui si dirà in prosieguo di narrativa.

CAPITOLO 5

Le azioni intraprese dalla Società per la conservazione del valore dell'azienda

5.1 Il processo di M&A

Nell'ottica di massimizzare e conservare il valore del bene azienda, in vista una sua futura celere cessione, come detto, nel corso del mese di ottobre 2017, il Gruppo M&G ha conferito a Mediobanca l'incarico di consulente finanziario, *inter alia*, per l'individuazione di eventuali opzioni di valorizzazione delle Società del Gruppo medesimo, avuto particolare riferimento al cosiddetto sottogruppo legato alla produzione di bioetanolo di seconda generazione.

In tale contesto, Mediobanca ha supportato il gruppo nella predisposizione del materiale informativo da condividere con i potenziali investitori, tra cui:

- Sviluppo prospettico potenziale, di Beta, Biochemtex, IBP e IBPE (il **“Gruppo Bio”**)
- Teaser, ovvero una presentazione inclusiva di informazioni non particolarmente sensibili e quindi condivisibili con terzi investitori in una prima fase del processo

Nel contempo, un primario investitore industriale, ossia la società Versalis S.p.A., sollecitato su una potenziale collaborazione sotto varie forme, inclusa una eventuale partecipazione di controllo, avente ad oggetto le attività del Gruppo Bio, ha provveduto a firmare un accordo di riservatezza con il

Gruppo M&G, in data 22 settembre 2017.

Si evidenzia che Versalis S.p.A. è la società chimica del gruppo Eni, operante a livello internazionale nei settori della chimica di base, delle materie plastiche, delle gomme e della chimica da fonti rinnovabili con una produzione complessiva di circa 5,6 milioni di tonnellate. Nel 2016, la società ha registrato un fatturato di circa Euro 4,2 miliardi ed un utile netto di oltre Euro 160 milioni. La società conta oltre 5.000 dipendenti, principalmente localizzati in Europa dove è presente la totalità degli impianti produttivi.

A seguito di tale accordo, sono state poste in essere, tra le altre, le seguenti principali attività:

- site visit presso il laboratorio di Rivalta (9 Ottobre 2017) e l'impianto di Crescentino (11 Ottobre 2017)
- in data 17 Ottobre 2017, Mediobanca e lo Studio GOP hanno organizzato e partecipato ad un incontro con i rappresentanti di Versalis avente ad oggetto: (1) la descrizione della struttura del gruppo Mossi e Ghisolfi e del Gruppo Bio specificamente; (2) un aggiornamento sull'avanzamento del processo di ristrutturazione del debito in corso per il gruppo Mossi e Ghisolfi e delle relative tempistiche; (4) considerazioni preliminari/linee guida potenziale operazione straordinaria nel contesto del processo di ristrutturazione. Durante la menzionata riunione sono state altresì raccolte le richieste di informazioni aventi carattere prioritario per Versalis, tra cui (i) i contratti principali; (ii) i contenziosi principali; (iii) gli eventuali patti parasociali relativi a Beta

- raccolta delle informazioni richieste dal gruppo industriale e di relativa analisi. In particolare:
 - principali contratti riguardanti il ramo bio
 - riunioni e conference call, insieme ai legali che assistono le società negli USA, in Brasile e nel Regno Unito, aventi ad oggetto i principali contenziosi (stranieri)
 - in data 19 ottobre 2017 e in data 23 ottobre 2017 si sono tenuti altri incontri di approfondimento su tematiche tecniche legate alla tecnologia Proesa e questioni riguardanti la commercializzazione delle licenze
- in data 25 ottobre 2017 si sono, infine, tenuti due incontri. Un primo a Tortona, tra Versalis, Mediobanca e alcuni esponenti del Gruppo M&G finalizzato a chiarire alcuni aspetti relativi all'impianto di Crescentino e un secondo presso gli uffici operativi di M&G Finanziaria. A tale secondo incontro erano presenti, oltre a Mediobanca e allo Studio GOP, i responsabili e legali interni di Versalis e gli amministratori delle Società del Gruppo M&G che hanno illustrato a Versalis il business del bioetanolo di seconda generazione, anche alla luce dei contratti commerciali stipulati dalle diverse società

Parallelamente, Mediobanca ha proseguito nel processo di sollecitazione di ulteriori manifestazioni di interesse da terze parti, attraverso l'invio del sopraccitato teaser e l'organizzazione di numerose conference call con soggetti potenzialmente interessati al Gruppo Bio, contattando circa 50

soggetti tra operatori industriali e finanziari. I soggetti che hanno conseguentemente manifestato interesse al settore del bioetanolo sono stati invitati alla firma di un accordo di riservatezza che ha complessivamente coinvolto 8 soggetti (oltre a Versalis).

Mediobanca ha redatto una process letter volta a regolare per tutti i soggetti interessati le successive fasi dell'operazione.

In particolare, a ognuno dei soggetti selezionati è stato richiesto di inviare un'offerta non vincolante entro e non oltre il 6 dicembre 2017, contenente *inter alia*:

- l'individuazione del perimetro dell'operazione prospettata e, in particolare, se l'offerta riguardasse tutte (o parte) delle Società del Gruppo M&G facenti parte del ramo del bioetanolo e degli asset Europei di M&G e M&G Finanziaria;
- l'indicazione del corrispettivo per le attività delle società oggetto del perimetro dell'operazione assumendo una posizione finanziaria netta pari a zero;
- la struttura finanziaria della possibile operazione.

Si è quindi allestita una virtual data room contenente una serie di documenti da condividere con i soggetti selezionati, tra cui:

- descrizione delle società nel perimetro della possibile transazione M&A e relativi documenti societari;
- un primo set di documentazione contrattuale;
- bilanci delle società incluse nel perimetro;
- informazioni relative al personale (organigramma, procure etc.);

- Un primo set informativo, comprendente documenti relativi a brevetti, licenze, progetti di ricerca e asset tecnici;
- documentazione di natura fiscale;
- Business Plan.

In data 20 novembre 2017 è pervenuta una manifestazione di interesse preliminare e non vincolante da parte di un operatore cinese che tuttavia, non ha poi portato a termine ulteriori attività di approfondimento.

In data 6 dicembre 2017, due società (Versalise un altro investitore, anch'esso di natura industriale) hanno sottoposto all'advisor Mediobanca la propria offerta. Mediobanca si è immediatamente attivata per verificare la possibilità di ottenere dai potenziali investitori indicazioni di auspicato miglioramento della componente economica, tenuto conto dei fabbisogni concordatari in corso di elaborazione, non raccogliendo obiezioni pregiudiziali dai potenziali investitori.

In data 22 dicembre 2017, il secondo investitore di natura industriale – che al momento dell'invio dell'offerta del 6 dicembre 2017 aveva precisato di necessitare di significativi approfondimenti per proseguire nelle analisi dell'opportunità, - ha sottoposto a Mediobanca una nuova offerta non vincolante migliorativa, in linea con l'offerta espressa da Versalis.

In data 28 dicembre 2017 si è tenuta una riunione tra alcuni esponenti della Società, i suoi consulenti legali e Mediobanca, e i consulenti legali di Versalis.

In pari data si è tenuta una call con il secondo investitore industriale e i suoi consulenti. Durante le menzionate riunione e conferenza telefonica, la Società e i suoi consulenti hanno:

- illustrato il Gruppo M&G, le sue attività e, in genere, il modello di business;
- fornito chiarimenti sulle tempistiche dei concordati in bianco delle Società del Gruppo M&G;
- sottolineato la necessità che eventuali offerte vincolanti pervenissero entro il 30 gennaio 2018;
- fornito le indicazioni sul perimetro dell'operazione e, quindi, dell'esclusione di M&G, Acetati e Polimeri dal processo di M&A;
- evidenziato la necessità di concludere alcuni accordi tra cui, ad esempio, quello di M&G Finanziaria con il mondo USA e con Novozymes.

Sulla base di queste premesse e partendo dal dato per cui entrambi gli investitori hanno espresso la necessità di sciogliere ogni vincolo di solidarietà rispetto alle passività pregresse, è stato ipotizzato:

- l'opportunità di impostare e prospettare agli organi della procedura una soluzione di gruppo;
- l'acquisizione di una offerta unitaria per i rami di azienda di tutte le società del Gruppo BIO oggetto del perimetro del processo M&A e, quindi, , Biochemtex, Beta Renewables, IBP e IPB Energia ed eventualmente anche per M&G Finanziaria;
- la possibilità di evitare che l'offerta risultasse condizionata alla circostanza che il bidder fosse aggiudicatario soltanto dell'insieme dei rami di azienda in luogo di una sola parte di essi;

- l'opportunità di proporre agli organi della procedura una struttura che prevedesse aste individuali, ma sincrone con lotti da determinare, il diritto di pareggio per il primo offerente, nel caso in cui pervenissero offerte individuali, ed il cd. right to match, ovvero la possibilità di aggiudicazione nei 20 giorni successivi all'asta.

In data 29 Dicembre 2017 è stata inviata alle due società offerenti la nuova lettera di procedura regolante la seconda fase del processo di M&A che prevedeva la ricezione di offerte vincolanti entro il 30 Gennaio 2018, termine poi spostato al 2 Febbraio su esplicita richiesta di uno degli investitori nel processo.

Nel mese di Gennaio 2018, le Società, con il supporto degli advisor finanziari e legali hanno avuto frequenti riunioni e conferenze telefoniche con i rappresentanti dei due investitori industriali e loro consulenti. Sono inoltre occorse molteplici attività connesse ai due processi di due diligence, tra cui:

- è stata posta in essere un'intensa attività di gestione del processo di Q&A in risposta alle molteplici domande di entrambi gli investitori industriali;
- in data 11 gennaio il secondo investitore e i suoi consulenti si sono confrontati con alcuni esponenti delle Società e i suoi consulenti in relazione ad alcune questioni emerse durante la fase di due diligence, in particolare su temi inerenti a contabilità e contenziosi;
- in data 11 e 12 gennaio 2018 si sono tenuti gli incontri richiesti dai due offerenti con Novozymes; durante i menzionati incontri

Novozymes ha illustrato agli investitori industriali la storia della cooperazione con Mossi e Ghisolfi e manifestato l'interesse a proseguire la collaborazione con l'eventuale acquirente;

- in data 11 e 15 gennaio 2018 Versalis e i suoi consulenti tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi presso l'impianto di Crescentino per approfondire tematiche HSE;
- in data 14 gennaio 2018, Versalis ha incontrato, alla presenza dei propri legali e di tutti gli advisor delle Società, l'Organo Commissariale al quale ha rappresentato i possibili contenuti della propria offerta;
- in data 15 gennaio e 22 gennaio 2018 Versalis si è confrontata con gli esponenti delle Società e rispettivi consulenti legali in relazione ad alcuni aspetti della struttura della potenziale operazione;
- in data 16 gennaio 2018 Versalis e i suoi consulenti tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi presso il centro di ricerche di Rivalta per approfondire tematiche HSE;
- in data 16 gennaio (Versalis) e in data 17 gennaio 2018 (secondo investitore) si sono tenuti gli incontri con il management delle società oggetto del perimetro dell'operazione di M&A e, quindi, con gli amministratori di M&G Fin, Biochemtex, Beta, IBP e IBPE; durante i menzionati incontri sono state chiarite ulteriori richieste di approfondimento sulle varie attività del periodo;
- in data 19 gennaio 2018 il secondo investitore ha effettuato delle visite all'impianto di Crescentino e al centro di ricerche di Rivalta per approfondire il processo e le operazioni svolte;

- in data 25 gennaio 2018 il Versalis ha incontrato alcuni dei dipendenti delle menzionate Società oggetto del perimetro del processo di M&A.

5.2 L'offerta Versalis

All'esito del processo di M&A sopra descritto, in data 2 febbraio 2018, si è tenuto un incontro con i legali di Versalis, i quali hanno preannunciato i contenuti dell'offerta ricevuta nella medesima giornata, avente ad oggetto i rami delle aziende di Biochemtex, Beta, IBP e IBPE relativi alle Attività Bio e/o alle Tecnologie Bio come meglio precisate e individuate nell'offerta, il tutto ad un prezzo di acquisto pari ad € 72 milioni (la "Prima Offerta"). In aggiunta, Versalis ha richiesto l'inclusione nel perimetro del contratto di locazione finanziaria relativo alla centrale elettrica assumendosi un impegno massimo pari a € 18,6 milioni.

Successivamente alla ricezione della Prima Offerta, le Società e i propri consulenti si sono immediatamente attivate per ottenere un miglioramento del suo contenuto. In particolare, in data 8 febbraio 2018 si è tenuto un incontro con Versalis nell'ambito del quale è stata esaminata nel dettaglio la Prima Offerta ed è stato richiesto il miglioramento significativo del prezzo *upfront* ed è stata ipotizzata la possibilità di strutturare un meccanismo di *earn out*, se del caso in forma di strumenti finanziari partecipativi.

Il 14 febbraio 2018, Versalis ha preannunciato l'invio di un'offerta migliorativa, ricevuta in data 21 febbraio 2018 che, rispetto alla Prima Offerta prevede:

- l'incremento del prezzo di acquisto ad Euro 75 milioni;

- l'inclusione di un meccanismo di earn out fino a ad un massimo di Euro 20 milioni relativo alla vendita di licenze entro il 2024 eccedenti la soglia di Euro 220 milioni, subordinato all'omologa dei concordati preventivi di ciascuna delle Società del Perimetro Bio;
- la conferma dell'accollo del contratto di locazione finanziaria sopra citato;
- la possibilità di subentrare nel c.d. "Progetto Setha" e relativo finanziamento agevolato – senza obblighi di rimborso della parte di finanziamento erogata, restando tale rimborso a carico del Gruppo Bio, a determinate condizioni. In tal caso, il prezzo base di acquisto di € 75 milioni, verrebbe ridotto a € 68 milioni, ma vi sarebbe da parte di Versalis, l'accollo del debito privilegiato nei confronti del MISE per complessivi € 9 milioni. Ciò che determinerebbe un miglioramento complessivo dell'Offerta Versalis, di ulteriori € 2 milioni.

5.3 La negoziazione con i creditori finanziari

La Società, con l'assistenza dei propri consulenti, ha intrapreso una negoziazione con i propri creditori finanziari, volte al raggiungimento di patti para-concordatari che, consentano di gestire, secondo condizioni che si stanno discutendo, modalità di rimborso che siano collegate al sopra descritto earn out, assoggettate alla condizione dell'omologa, anche non definitiva, della presente domanda di concordato e di quelle che saranno depositate dalle altre società del Gruppo (**doc. 62**). Circostanza questa che, come meglio si dirà infra, nell'auspicato positivo esito della negoziazione in

corso con gli Istituti di credito, rappresenterà un ulteriore, consistente, plus valore, a beneficio dei creditori chirografari.

5.4 I rapporti con i soci di minoranza Beta Renewables

Pur non essendo direttamente connesso con la presente Procedura, ma in un'ottica unitaria del processo di ristrutturazione intrapreso e considerati i possibili riflessi che il rapporto in esame potrebbe avere sullo stesso, il management del Gruppo M&G ha chiesto ed ottenuto dai soci di minoranza della società Beta Renewables (*i.e.* Novozyme A/S e TPG Esch S.à r.l.) il rilascio di una dichiarazione di disponibilità a votare favorevolmente alla cessione del Ramo Beta e di tutti gli asset di proprietà di Beta Renewables, nell'ambito e al fine di perfezionare il processo di ristrutturazione del Gruppo M&G (**docc. 63 e 64**). Con conseguente possibilità di escludere dubbi di fattibilità giuridica dell'operazione collegata all'Offerta Versalis.

CAPITOLO 6

La aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e lo stato analitico estimativo delle attività ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettera a), legge fall.

Si produce unitamente al Piano di Concordato (cfr. doc. 57) la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società (cfr. doc. 57), con un'aggiornata situazione patrimoniale al 15 ottobre 2017 (cfr. doc. 57) e lo stato analitico ed estimativo delle attività alla stessa data (cfr. doc. 57), e qui da intendersi per integralmente ritrascritti, precisandosi che la data di riferimento al fine dell'identificazione dei crediti concordatari deve indicarsi nella data di deposito del Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. (*i.e.* 16 ottobre 2017) (la “**Data di Riferimento**”).

Al fine di prevenire nuove ed eventuali passività privilegiate e chirografarie, la Società ha stanziato appositi fondi rischi e oneri (le “**Riserve**” o i “**Fondi**”), che ove non utilizzati, potranno essere liberati in favore dei creditori chirografari ed aumentare via via l'Utilità Minima Garantita fino a raggiungere l'Utilità Massima.

Si rinvia la Piano (cfr. par. 10, “*I Fondi Rischio*”), per un maggior dettaglio di tali Fondi, suddivisi per importi e natura (prededucibile; privilegiata e chirografaria) dei sottostanti crediti.

CAPITOLO 7

Elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali ai sensi dell'art. 161, comma 2, lettere b) e c), legge fall.

Si produce unitamente al Piano di Concordato l'elenco nominativo dei creditori e dei crediti, delle relative cause di prelazione e dei titolari dei diritti reali o personali alla Data di Riferimento, qui da intendersi per integralmente ritrascritto (cfr doc. 57).

Con riferimento ad alcune categorie di creditori si precisa quanto segue.

Istituti di credito

- a) Rispetto ai crediti bancari di cui ai c.d. rapporti a scadenza⁷ e ai c.d. rapporti a revoca⁸, la Società ha inserito nel Piano le relative poste debitorie (maturate e maturande) alla data di deposito del Ricorso, all'interno del ceto chirografario.
- b) Quanto ai crediti di cui al rapporto di factoring con Unicredit: intendendosi per tale il rapporto di factoring che, come sora descritto, costituiva una garanzia al rimborso del finanziamento concesso da Unicredit nel 2017, e prevedeva l'obbligo di cessione al Factor, a far data dal 30 giugno 2017, di tutti i crediti GSE al punto c), come anticipato, IBP li ha posti all'interno del ceto chirografario, trattandosi di cessioni non opponibili alla procedura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 168, 169 e 45 legge fall.. Ed infatti, come detto, il cessionario non ha notificato al debitore ceduto, con data certa anteriore all'apertura Procedura, le relative cessioni

⁷ Intendendosi per tali i finanziamenti che prevedono modalità e tempistiche di rimborso prefissate contrattualmente.

⁸ Intendendosi per tali le linee di credito utilizzabili della Società entro limiti contrattualmente stabiliti, e per le quali gli istituti di credito si sono riservati la facoltà di recedere anche senza giusta causa.

dei crediti, e non ha neppure seguito la specifica ed inderogabile procedura che il GSE richiede per poter validamente cedere i crediti nei confronti dello stesso.

* * *

Professionisti

In relazione ai crediti vantati dai professionisti, occorre precisare che, anche per quanto riguarda i crediti vantati da professionisti facenti parte di un'associazione professionale, la Società ha ritenuto di procedere ad un'allocazione del credito al privilegio, dal momento che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale⁹, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, riconosciuto dall'art. 2751-*bis* c.c. per le retribuzioni dei prestatori d'opera intellettuale, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un'associazione professionale, ma soltanto a condizione che venga dimostrato che il rapporto di prestazione d'opera sia stato instaurato tra il singolo professionista ed il cliente.

Il privilegio generale per tale categoria è stato ipotizzato anche a fronte di un *dies a quo* della prestazione erogata superiore ai 24 mesi, facendo pertanto prevalere il cd. principio di continuità.

* * *

Artigiani

Ai fini della elaborazione del presente Piano, la natura di tale debitoria è stata considerata avente grado di privilegio generale (eccetto la componente del credito relativa all'IVA, collocata al chirografo), alla luce di quanto previsto

⁹ Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2015, n. 4485; Trib. Treviso, 16 settembre 2014; Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2013, 17207; Trib. Milano, sez. II, 12 gennaio, 2010, n. 257.

in favore dell'impresa artigiana dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. e sulla base di quanto ad oggi noto alla Società circa il creditore.

In tale contesto è tuttavia opportuno precisare quanto segue.

L'art. 36 del decreto legge 5/2012 (Cd. *'Decreto Semplificazioni'*, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012), ha modificato l'art. 2751 bis, n. 5, c.c., precisando che hanno privilegio generale sui beni mobili i crediti dell'impresa artigiana *"definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti"*.

In ordine a tale norma, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno (i) escluso la natura interpretativa autentica del novellato art. 2751 bis, n. 5, c.c., con la conseguenza della sua inapplicabilità a crediti sorti prima dell'entrata in vigore della riforma; (ii) ritenuto di adeguarsi all'orientamento per il quale – con riferimento al sistema normativo anteriore al decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 – l'iscrizione all'Albo non influenzerebbe il riconoscimento del privilegio *de quo*, dovendosi comunque ricavare la nozione di 'impresa artigiana' dai criteri generali di cui all'art. 2083 c.c.; (iii) evidenziato che, in considerazione di quanto precede ed ai fini della nozione di 'impresa artigiana', occorrerà valutare l'attività svolta, il capitale impiegato, l'entità dell'impresa, il numero dei lavoratori, l'entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ricevuti e, più in generale, tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell'imprenditore e della sua famiglia.

Pertanto, quanto ai crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del novellato articolo 2751 bis c.c., n. 5, la nozione di impresa artigiana deve essere ricavata dai criteri generali di cui all'art. 2083 c.c.

Quanto invece ai crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore del

novellato articolo 2751 bis c.c., n. 5 essi non sono privilegiati in via automatica, in ragione della sola iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane, ma occorre valutare la sussistenza dei requisiti indicati alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Di conseguenza, Eurosol ha ritenuto corretto, in ottica prudenziale e di massima tutela del ceto creditorio, considerare comunque privilegiati i crediti di tutti i soggetti iscritti all'Albo degli Artigiani; e ciò, in particolare considerato che:

- a) tale iscrizione è ritenuta, da un orientamento, presunzione semplice della sussistenza dei requisiti di *'artigianalità'* dell'impresa;
- b) il recente orientamento ambrosiano, a mente del quale parrebbe di per sé sufficiente l'iscrizione all'Albo per il riconoscimento del relativo privilegio;
- c) da ultimo, l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte non esclude di poter considerare l'iscrizione all'Albo quale elemento presuntivo (semplice) della natura *'artigiana'* dell'impresa, fermo il diritto di accertamento giudiziale dei presupposti concreti per la sussistenza del privilegio in oggetto;
- d) non appare agevole, in questa fase, individuare con assoluto margine di indiscutibile certezza l'effettivo e specifico momento di insorgenza dei crediti di cui si discute.

Va da sé che la Società, in ossequio alla giurisprudenza sopra indicata, non ritiene di poter condividere l'orientamento per cui l'iscrizione all'Albo sia *ex se* sufficiente affinché possa essere riconosciuto il privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c.; considera quindi necessario ogni approfondimento, da parte degli

Organi della Procedura, in merito alla effettiva e concreta sussistenza del privilegio. La Società ribadisce tuttavia come, in questa fase, il rispetto del criterio della prudenza e, più a monte, della veridicità dei dati aziendali non consenta un restringimento aprioristico del perimetro del privilegio di cui si discute, posto che, così facendo, si correrebbe il rischio di vedere incrementato il passivo privilegiato, così risultando meno trasparente l'informazione fornita al ceto creditorio con il Piano e con la Proposta.

Si segnala inoltre che, visto il noto principio di cd. *'vicinanza della prova'*, risulta davvero arduo, in concreto, per la Società indagare sulla natura artigiana o meno dei propri creditori iscritti al relativo Albo.

Ed infatti, tra l'altro:

- (i) per le imprese individuali e per le società di persone, non è previsto alcun obbligo di pubblicazione dei bilanci; risulta dunque impossibile effettuare una corretta ed oggettiva indagine in merito al valore della produzione, al numero dei dipendenti ed ai costi della produzione; in altre parole, non è possibile avere certezza della sussistenza o meno del criterio della prevalenza, sopra illustrato;
- (ii) al fine di svolgere le necessarie indagini, la Società dovrebbe dunque incaricare società specializzate, con la conseguenza che si vedrebbe costretta a sostenere spese in prededuzione non necessarie e, in particolare, non vantaggiose per il ceto creditorio.

In ogni caso, in occasione delle precisazioni dei crediti, gli Organi della Procedura potranno ovviamente procedere con l'accertamento (quanto meno a fini endoprocessuali) della sussistenza o meno del privilegio in

esame.

Ove dovessero, in tale occasione, liberarsi risorse, queste saranno ovviamente messe integralmente a disposizione dei creditori chirografari, con un aumento (non garantito) dell'Utilità Minima Garantita.

* * *

Fornitori di beni e servizi

Una notazione particolare, infine, va riservata ai creditori titolari di privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758, n. 2, c.c., ovverosia i creditori (fornitori e/o artigiani) i quali vantano crediti di rivalsa IVA verso il cessionario ed il committente sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Si tratta, nel caso di specie, dei crediti rivenienti dai beni presenti in magazzino (prevalentemente pezzi di ricambio per impianto e macchinari), per i quali la Società ha appostato a Piano uno specifico Fondo Rischi, il "Fondo IVA 2758cc". Detto fondo è stato stimato considerando il valore integrale delle rimanenze di magazzino al 15 ottobre 2017, pari a € 5 milioni. Si precisa in proposito che, dal 15 ottobre 2017 ad oggi, il valore del magazzino è diminuito, in ragione del regolare utilizzo dello stesso. Regolare utilizzo che – sia pur in maniera ridotta, attesa la sopradescritta riduzione dell'attività – proseguirà anche nei prossimi mesi, sino alla cessione del Ramo IBP. Ciò che, comporterà una sicura liberazione di parte delle somme appostate nel Fondo IVA 2758cc, con corrispondente incremento della percentuale destinata ai creditori chirografari.

* * *

Credito Beta Renewables

Nel piano il credito finanziari nei confronti di Beta Renewables è stato rappresentato, in considerazione della sua natura finanziaria, quale credito postergato. Ed infatti, ai sensi del combinato disposto degli art. 2467 c.c. e 2497 *quinquies* c.c., sono postergati i finanziamenti in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui, come nel caso di specie, avuto riguardo alla Società che li ha ricevuti:

- vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al Patrimonio Netto;
- sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

E ciò, senza che sia necessario prevedere ad un classamento di Beta Renewables, atteso che la classe formata da creditori postergati – e, come tali, non legittimati al voto – potrebbe infatti considerarsi tale esclusivamente sotto un profilo meramente descrittivo, atteso il carattere solo apparente della stessa (cfr., in questi termini, Trib. Padova 12 novembre 2015, in ilcaso.it; e Trib. Milano, 29 settembre 2011, in www.ilfallimentarista.it).

D'altra parte, una proposta di concordato che destinasse parte delle risorse dell'attivo concordatario al pagamento dei creditori postergati in danno dei creditori chirografari sarebbe irrimediabilmente illegittima, senza che una eventuale approvazione maggioritaria della stessa (con o senza classi) potrebbe valere a sanarne il difetto. Situazione, quella appena descritta, che non ricorre certamente nel caso di specie in cui Beta Renewables potrà ricevere somme solo dopo che (e nell'eventualità in cui) siano stati integralmente soddisfatti tutti gli altri creditori.

CAPITOLO 8

La Proposta ed il Piano

8.1 Premessa

Per una maggiore comprensione, la Proposta, come illustrata al successivo paragrafo 8.3 e sottoposta ai creditori, è corredata da, e si fonda su, sostanzialmente i seguenti elementi:

- il Piano che illustra lo stato dei debiti della Società alla Data di Riferimento (*i.e.*, il 15 ottobre 2017), con la suddivisione tra creditori prededucibili, creditori privilegiati generali, creditori privilegiati speciali e creditori chirografari, nonché l'attivo realizzabile (cfr. doc. 57);
- la cessione del Ramo IBP;
- l'Incasso dei Crediti e il realizzo degli Altri Attivi;
- l'Impegno Ghisolfi;
- il Piano di Ripagamento che illustra le tempistiche di rimborso dei creditori e il Business Plan.

* * *

8.2 Considerazioni sulla Proposta e sul Piano

La Società, come anticipato, intende sottoporre ai propri creditori ed a codesto Ill.mo Tribunale una Proposta ed un Piano, che possono essere qualificati liquidatori, in quanto prevedono la cessione integrale dei cespiti della Società, l'incasso dei crediti e la destinazione del ricavato al pagamento del ceto creditorio, dedotte le somme necessarie al pagamento delle spese di

giustizia e dei crediti prededucibili *medio tempore* maturati in linea con il Business Plan.

In particolare, come indicato nel ricorso per concordato “prenotativo” e richiamato in premessa del presente atto, poiché il nostro ordinamento non conosce il cd. “concordato di gruppo”, si ricorda che, contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, legge fall. da parte di IBP, hanno depositato analoghi ricorsi anche le altre società del Gruppo Mossi Ghisolfi avanti a codesto Ill.mo Tribunale, al fine di risolvere la propri crisi attraverso uno strumento unitario che coinvolgesse tutte o una parte di esse. E ciò, stante il contenuto dell’Offerta Versalis e come meglio si dirà *infra*, anche e soprattutto attraverso la cessione, nell’ambito di un unico processo di vendita competitivo, dell’insieme dei beni che compongono il c.d. “Perimetro Bio”.

E d’altronde, la necessità che la crisi delle Società del Gruppo M&G sia risolta in via unitaria – anche e soprattutto al fine di meglio valorizzare il “bene azienda” complessivamente inteso – è stato chiaramente espresso anche dai professionisti incaricati di redigere la Perizia Tecnica. Sulla base delle risultanze contenute in tale elaborato, risulta che l’insieme degli asset rientranti nel Perimetro BIO è caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.

- *«Lo sviluppo del progetto industriale del Gruppo M&G nel settore della produzione di bioetanolo di seconda generazione richiede la presenza e l’integrazione di diverse componenti, ciascuna specializzata in una delle funzioni strategiche da coprire per poter raggiungere l’obiettivo prefissato. L’insieme di queste componenti, che svolgono le funzioni di ricerca,*

sviluppo tecnologico, ingegnerizzazione, dimostrazione industriale, vendita di prodotti e know-how e pubbliche relazioni, costituisce il cosiddetto “Perimetro Bio”, caratterizzato da un forte legame di unitarietà tecnico-economica.

- *Il Perimetro Bio è articolato in 4 società:*
- *Biochemtex, società leader a livello globale nello sviluppo e ingegnerizzazione di tecnologie e processi per la valorizzazione di biomasse non alimentari. Biochemtex è il ramo di Ingegneria e Ricerca e Sviluppo di M&G Chemicals, che ha sviluppato le tecnologie Proesa® , per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, GREG per la valorizzazione della frazione di emicellulosa in polioli e MOGHI per la produzione di un bioreformato da lignina da trattare in raffinerie di petrolio per il successivo recupero di chemicals, prevalentemente xileni.*
- *Italian Bio Products, l'azienda che gestisce l'impianto di Crescentino per la produzione di biocarburanti di seconda generazione a partire da differenti tipologie di biomasse.*
- *IBP Energia S.r.l., che gestisce l'impianto di produzione di energia elettrica a partire direttamente da biomasse e/o lignina, con una caldaia a griglia mobile della potenza termica nominale di circa 48 MWt e potenza elettrica di 13,5 MWe, alimentato con biomasse residuali e con la lignina di scarto proveniente dall'impianto di produzione di bioetanolo.*
- *Beta Renewables, una joint venture fondata nel 2011 e costituita da Biochemtex (azionista di controllo), dal fondo di private equity statunitense TPG e Novozymes, azienda danese leader nella produzione di enzimi. Beta Renewables ha realizzato tecnologie e impianti per la*

produzione di bioetanolo ed altri prodotti chimici e gestisce il portafoglio brevetti e tecnologie afferenti al processo utilizzato nello stabilimento di Crescentino.

- *I brevetti ottenuti in Italia dalle società del Perimetro Bio coprono le sezioni di pretrattamento della biomassa e produzione degli zuccheri di seconda generazione. Beta Renewables detiene esclusivamente brevetti relativi alla tecnologia PROESA e non possiede brevetti relativi alla produzione di enzimi perché questi vengono forniti all'impianto di Crescentino da Novozymes. Beta Renewables non possiede brevetti sulle tecnologie GREG e MOGHI, che risultano invece in possesso di Biochemtex. Beta Renewables e l'Impianto produttivo sono legati dalle licenze di proprietà. Biochemtex non possiede licenze su PROESA, ma cura gli aspetti di sviluppo di nuova ricerca e progettazione ingegneristica degli impianti.»*

La struttura del Piano e della Proposta, soprattutto alla luce delle recenti modifiche degli artt. 160 e 161 legge fall., impone alcune, preliminari considerazioni.

Più precisamente, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 6 agosto 2015, che ha convertito il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, la proposta di concordato preventivo avente natura liquidatoria deve ora “assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari” (art. 160, ult. comma., legge fall.).

Tra i primi autorevoli commenti in dottrina¹⁰ e giurisprudenza¹¹, è stato

¹⁰ ZANICHELLI, *Il ritorno della ragione o la ragione di un ritorno?*, in www.ilcaso.it, 4 novembre 2015.

¹¹ Trib. Firenze, 11 novembre 2015 (dep. 8 gennaio 2016), su www.ilcaso.it (“Dunque, il comma IV dell'art. 160 novellato deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari laddove per 'fondatamente' deve intendersi una prospettazione a

sostenuto che il termine “assicurare” introdotto di recente dal legislatore presuppone un grado di certezza che, pur essendo per sua natura relativo - trattandosi di valutazioni prognostiche -, è del tutto estraneo alla sfera delle mere previsioni probabilistiche, dovendo per contro collocarsi nel terreno della ragionevole ed elevata probabilità di assicurare il pagamento di (almeno) il 20% del complessivo monte crediti annoverato al chirografo.

Per contro, le “Linee Guida interpretative su alcuni profili della legge 132/2015”¹² (di seguito, le “**Linee Guida Interpretative**”) licenziate da autorevoli Giudici Delegati, anche dei fori piemontesi hanno affermato più rigorosi principi, vale a dire che :

- “la proposta deve indicare quale sia l’attribuzione patrimoniale destinata a ciascun creditore o classe di creditori”;
- “la proposta deve contenere un obbligo ad assicurare e non solo prospettare l’utilità promessa ai creditori”;
- “nella proposta il debitore si deve obbligare al pagamento monetario dell’ammontare del 20% dei crediti chirografari, non essendo consentita la loro soddisfazione in altro modo: la regola non si applica al concordato con continuità aziendale, in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 186 bis l.fall.”.
- “la proposta presenta, a pena di inammissibilità, un contenuto necessario ed indisponibile (obbligo del pagamento del 20% dell’ammontare dei crediti chirografari) ed uno eventuale, rimesso alla piena disponibilità del debitore (prospettazione od obbligo di pagamento o soddisfazione del rimanente 80%)”;
- “il pagamento del 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari

metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione”). Così anche Trib. Pistoia, 29 ottobre 2015, su www.ilcaso.it.

¹² Linee Guida Interpretative su alcuni profili della L. 132/2015, su ilfallimentarista.it, SABATELLI, La novellata disciplina della domanda di ammissione al concordato preventivo, in ilfallimentarista.it, 13 gennaio 2016.

costituisce (ove il debitore non abbia assunto volontariamente ulteriori obbligazioni) il parametro per valutare l'adempimento del concordato e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la risoluzione”.

La Società, alla luce della lettera del disposto dell'art. 160 legge fall. e ponendosi in un'ottica prudenziale rispetto a possibili profili d'inammissibilità, intende assumere, come in effetti assume, un'obbligazione di pagamento di natura monetaria nei confronti dei propri creditori, sottoponendo a costoro una Proposta ed un Piano che - seppur necessariamente caratterizzati da quell'alea propria di ogni valutazione prognostica - assicurano, nel senso previsto dall'art. 160, comma ult., legge fall., così come inteso dalle Linee Guida Interpretative:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% dei crediti chirografari,

entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

il tutto con la precisazione che la percentuale offerta ed assicurata sarà eventualmente aumentabile, in ragione di quanto evidenziato nella presente memoria e sulla base del Piano.

Resta fermo che, in ogni caso, il pagamento del 20% è l'unico elemento vincolante ed assicurato della Proposta sottoposta al voto del ceto chirografario.

* * *

8.3 La Proposta: le modalità di attuazione del Piano

Come anticipato in premessa, la Proposta prevede che l'attivo concordatario del Piano venga realizzato, nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate, attraverso:

- la cessione del Ramo IBP (unitamente a tutto gli altri rami d'azienda costituenti il "Perimetro Bio")
- l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi;
- l'Impegno Ghisolfi.
- il Business Plan

Queste modalità di realizzo dell'attivo verranno esaminate nei successivi paragrafi.

* * *

8.4 segue: la cessione del Ramo IBP

Riguardo alle concrete modalità di cessione del Ramo IBP, la Società propone di procedere, anche prima del Decreto di Omologazione, sollecitando il mercato a proporre offerte, mediante procedura competitiva

in ossequio alle previsioni della legge fallimentare, sulla base dell'Offerta Versalis.

Come si è avuto modo di anticipare, l'Offerta Versalis è subordinata alla sola condizione che tutte le Società del Perimetro Bio conseguano un provvedimento di ammissione ex art. 163 legge fall.

Tale condizione non è tuttavia ostativa a che, sin da subito e nelle forme di cui all'art. 163 *bis* legge fall., il Tribunale con l'ausilio dei Commissari Giudiziali inizi una procedura di pubblicità e di ricerca di eventuali altri interessati, affinché, non appena tutte le Società del Perimetro Bio avranno conseguito un provvedimento di ammissione delle rispettive domande di concordato ex art. 163 legge fall., possa essere indetta la gara e possa giungersi ad un'assegnazione entro il termine del 31 luglio 2018.

E ciò, anche al fine di evitare la dispersione di valore del "bene azienda" e l'incremento dei costi prededucibili, oltre quanto effettivamente necessario.

* * *

8.5 Segue: l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi

Una parte dell'attivo necessario per la soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella presente Proposta sarà realizzata tramite l'Incasso Crediti e la realizzazione degli Altri Attivi, in linea con il Piano.

* * *

8.6 Segue: l'Impegno Ghisolfi

Come anticipato, al fine di sostenere il buon esito del processo di ristrutturazione unitariamente intrapreso dalle Società del Gruppo M&G e nella prospettiva indicata nel superiore paragrafo 4.9, il Dott. Marco Ghisolfi, unitamente ad altri componenti della famiglia Ghisolfi, si sono resi

disponibili ad assumere – entro e non oltre la data in cui saranno stati predisposti e depositati tutti i piani di concordato delle Società, a beneficio delle Società stesse e dei loro creditori, e nell'interesse di tutti gli amministratori e sindaci delle Società – i seguenti impegni irrevocabili:

- (i) erogare in favore delle Società, nella forma tecnica che sarà concordata, un importo pari agli importi di cui al punto (ii) ed al punto (iii) che seguono , da ripartire secondo criteri proporzionali che saranno definiti e concordati entro e non oltre la data in cui saranno stati predisposti e depositati tutti i piani di concordato delle Società;
- (ii) dare esecuzione all'impegno di cui al punto (i) che precede, per un importo aggregato non superiore ad € 2.000.000,00 (due milioni / 00), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato Preventivo, nel caso in cui questi diano evidenza al dott. Marco Ghisolfi che, alla data in cui dovrà essere eseguito il pagamento dei creditori chirografari secondo il rispettivo Piano di Ripagamento, la percentuale assicurata del 20 % (- ventiperceto) non possa essere pagata ai medesimi, nonostante che, alla stessa data, siano state liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano;
- (iii) qualora invece la percentuale assicurata del 20 % (- ventiperceto) possa essere pagata ai creditori chirografari di ciascuna Società, dare esecuzione all'impegno di cui al punto (i) che precede, per un importo aggregato non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione), a semplice richiesta delle Società e/o degli organi della procedura del Concordato

Preventivo, con adempimento della relativa obbligazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecuzione del piano di riparto in favore dei creditori chirografari, indipendentemente dal fatto che, alla stessa data, siano state liberate, in tutto od in parte e per quanto possibile, le riserve stanziare in ciascun piano e/o siano stati registrati incassi superiori rispetto a quelli previsti in ciascun piano.

L'efficacia degli impegni di cui ai punti (i), (ii) e (iii) sarà sospensivamente condizionata al decreto di omologazione, anche provvisoriamente esecutivo, di tutte le Società.

* * *

8.7 *Segue: il Piano di Cassa*

Come più volte ricordato, la Società propone ai propri creditori una Proposta ed un Piano di natura liquidatoria.

In conformità a tale impostazione, durante la fase prenotativa la Società, che aveva già sospeso l'attività di produzione di bietanolo, concentrandosi esclusivamente su quella volta alla produzione e commercializzazione di energia, ha ridotto al minimo i costi di gestione, sulla base ed in esecuzione di del Piano di Cassa, che contempla l'arco temporale decorrente tra la data di deposito della presente memoria e la data finale di adempimento del Piano di Ripagamento (cfr. doc. 57).

Come evidenziato nel corso delle memorie informative, la Società ha dimesso gran parte della propria forza lavoro, il cui costo rappresentava la voce più rilevante tra le spese da pagarsi in prededuzione, oltre a limitare al massimo gli esborsi per utenze ed eliminare tutti i costi relativi a prestazioni o servizi non strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del Piano.

In quest'ottica, dunque, IBP ha elaborato un Piano di Cassa che consente di prevedere e stanziare le spese di funzionamento della Società dalla data di deposito del Ricorso e sino all'ultimazione della fase esecutiva del Piano.

In questo modo, l'Ill.mo Tribunale avrà sotto mano la plastica evidenza di come il mantenimento della limitata operatività sociale necessaria ai fini della cessione del Ramo IBP, all'Incasso Crediti e alla valorizzazione degli Altri Attivi, non vada a detrimento dei creditori concordatari, ma anzi consenta alla Società di procedere con un ordinato e profittevole realizzo e, in definitiva, con l'esecuzione del Piano proposto con la presente memoria.

La Società, dunque, in conformità con il Piano e con il Piano di Cassa prevede una gestione con sola operatività di mantenimento, esclusivamente finalizzata all'esecuzione del Piano stesso e per il tempo necessario alla liquidazione soddisfattiva dei Creditori secondo il cronoprogramma del Piano di Ripagamento.

Ovviamente, nel caso in cui la liquidazione si dovesse concludere in un arco temporale più breve, rispetto alle previsioni di Piano, le somme appostate nel Piano di Cassa, per la gestione della liquidazione stessa, verrebbero liberate in favore dei creditori chirografari ed andrebbero ad incrementarne l'Utilità Minima Garantita.

* * *

8.8 La prognosi di soddisfazione dei creditori e l'utilità specifica a loro riservata

La Società, con le risorse ricavate dalla cessione del Ramo IBP, dall'Incasso Crediti, dalla liquidazione degli Altri Attivi e dall'Impegno Ghisolfi, e previa gestione liquidatoria, in conformità al Piano di Cassa, intende proporre ed

assicurare, come in effetti propone ed assicura ai propri creditori, non soggetti a classamento, la soddisfazione delle loro ragioni mediante:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di acollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% dei crediti chirografari, entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

La Società precisa che, ferma la messa a disposizione dei creditori di tutto il proprio patrimonio, la suddetta percentuale sarà eventualmente ed ulteriormente aumentabile, in ragione di quanto evidenziato nella presente memoria e sulla base del Piano.

In ogni caso, la concreta e ragionevole prospettazione del pagamento di un'ulteriore percentuale è puramente eventuale, dovendosi considerare il pagamento del 20% come unico elemento vincolante ed assicurato della Proposta per quanto concerne la soddisfazione del ceto chirografario.

In altri termini ed in ossequio al nuovo dettato normativo dell'art. 160,

comma 4, e dell'art. 161, comma 2, lett. e) legge fall. e come meglio specificato *supra*, la Società assicura ai propri creditori un'utilità specifica ed economicamente valutabile consistente nel pagamento monetario del 20% dei crediti concordatari, nei termini sopra indicati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; percentuale che rappresenta l'Utilità Minima Garantita che essi trarranno dalla procedura concordataria.

Come già chiarito in sede giurisprudenziale, l'assunzione di una precisa obbligazione di natura pecuniaria consente di ritenere rispettato il principio di cui all'articolo 161, comma 2, lett. e) legge fall.¹³.

La Società prospetta che – sulla base degli elementi puntuali ed economicamente valutabili sottesi al Piano – deriverà concretamente e ragionevolmente il pagamento di un'ulteriore percentuale in favore del ceto chirografario: percentuale che rappresenta l'Utilità Minima Non Garantita.

La Società, inoltre, prospetta che, grazie alla liberazione delle Riserve e degli ulteriori elementi di cui si dirà in appresso, l'Utilità Minima Garantita potrà essere ulteriormente aumentata sino a raggiungere un'ulteriore utilità massima – non offerta e non assicurata –, fermo il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati generali e speciali, percentuale che rappresenta l'Utilità Massima Non Garantita.

La percentuale destinata ai creditori chirografari, in ultimo, potrà essere ulteriormente incrementabile a fronte dell'eventuale miglior allocazione sul mercato del Ramo IBP, della Vendita Partecipazioni e/o di un superiore incasso dei crediti rispetto al valore stimato a Piano e rispetto a quanto ragionevolmente prospettato dalla Società.

¹³ così Trib. Bergamo, 28 gennaio 2016, *Est. Vitiello*, su *ilcaso.it*.

Nel caso della Proposta, pertanto, l'assunzione da parte della Società di una precisa obbligazione avente natura pecuniaria, e cioè l'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'Utilità Minima Garantita, integra il requisito dettato dall'art. 161, comma 2, lett. e), legge fall.

Sotto il profilo della convenienza, occorre precisare che l'Utilità Minima Garantita consente una miglior e più celere soddisfazione del ceto creditorio rispetto all'unica alternativa concretamente praticabile, ovverosia quella fallimentare:

- (i) la caducazione dell'Offerta Versalis;
- (ii) la liquidazione degli assets in sede fallimentare, notoriamente, sconta un minor valore di realizzo rispetto alle analoghe vendite in sede concordataria;
- (iii) il Curatore non potrebbe valersi della preziosa opera di ricerca di acquirenti dei beni aziendali svolta sinora da Mediobanca;
- (iv) l'Incasso Crediti sarebbe maggiormente rallentato e gravato da costi superiori rispetto allo scenario concordatario, poiché l'organo amministrativo della Società ha già dimostrato di profondere notevoli sforzi in quest'attività, ottenendo i relativi pagamenti, senza dover ricorrere a defatiganti iniziative giudiziarie, grazie alla conoscenza diretta della propria clientela maturata nel corso degli anni ed ai buoni rapporti commerciali consolidati con essa;
- (v) la mancata omologazione del Piano e della Proposta determinerebbe la caducazione dell'Impegno Ghisolfi e degli altri elementi, che sono descritti nel successivo capitolo 10, quali elementi idonei a consentire una modifica migliorativa del Piano.

Valga qui ribadire quanto osservato in precedenza, rispetto allo scenario alternativo fallimentare che, ferma la sua rilevanza in termini di sola convenienza, trova adeguata neutralizzazione negli elementi che precedono e, soprattutto, in quelli che sono rappresentati nel successivo nel seguito.

* * *

8.9 Il Piano

La Proposta è formulata prendendo a riferimento:

- per quanto attiene all'attivo concordatario, i dati patrimoniali al 15 ottobre 2017, quale dato base del Piano e sue successive evoluzioni sino a completamento del processo di liquidazione della Società, oggetto di dettagliata descrizione nei documenti allegati *sub* doc. 57;
- per quanto attiene al passivo concordatario, i dati patrimoniali alla Data di Riferimento oggetto di dettagliata descrizione nel documento allegato *sub* doc. 57,

il tutto articolandosi in base a quanto descritto nel Piano.

Come precedentemente esposto, il Piano apposta i debiti di natura prededucibile, privilegiata (generalì e speciali) e chirografaria.

Si rappresentano di seguito in sintesi le voci che costituiscono il Piano.

Attivo concordatario	Importi
Incasso quota parte corrispettivo offerta Versalis	24.957.000
Ulteriore attivo da realizzare da piano cassa	9.850.320
Totale Attivo da realizzare	34.807.320

Passivo concordatario	Importi	% di soddisf.	Importi
Costi della ristrutturazione	4.709.326	100%	4.709.326

Creditori Privilegiati	14.925.377	100%	14.925.377
Creditori Chirografari	48.109.407	20%	9.621.881
Fondi rischi in prededuzione	2.818.403	100%	2.818.403
Fondi rischi privilegiati	2.306.279	100%	2.306.279
Fondi rischi chirografari	1.712.680	20%	342.536
Totale Passivo da soddisfare	74.581.472		34.723.802

Per la descrizione analitica della voci sopra esposte si rimanda a quanto contenuto nella presente memoria, nonché al Piano e alla relazione alla situazione patrimoniale ed economica e alla descrizione del passivo concordatario allegate allo stesso.

* * *

8.10 Il Piano di Ripagamento

Come anticipato e nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi, la Società propone:

- a. il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- b. il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- c. il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo IBP e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- d. il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- e. il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% dei crediti chirografari,

entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;

Tale previsione è prudentiale.

La Società, infatti, ritiene che, sulla base dei flussi di cassa previsti, sarà in grado di effettuare riparti anticipati, previa idonea autorizzazione, in conformità al cronoprogramma sotto riportato (cfr. doc. 57).

<i>€000</i>	I quadr. 2018	II quadr. 2018	III quadr. 2018	I quadr. 2019	II quadr. 2019	III quadr. 2019	I quadr. 2020	II quadr. 2020	III quadr. 2020	Cumulato
Saldo Iniziale	6.675	4.473	27.238	32.715	30.333	9.213	9.167	4.728	5.054	6.675
Entrate										
- Gestione ordinaria	3.264	-	5.507	-	-	-	553	361	1.103	10.788
- Gestione cessione Ramo IBP	-	24.957	-	-	-	-	-	-	-	24.957
Uscite										
- Costi della gestione ordinaria	(5.466)	(1.955)	-	(10)	(35)	(46)	(10)	(35)	(56)	(7.613)
- Costi di ristrutturazione	-	(238)	(30)	(2.372)	(1.035)	-	-	-	(1.035)	(4.709)
- Creditori Privilegiati	-	-	-	-	(14.925)	-	-	-	-	(14.925)
- Creditori Chirografari	-	-	-	-	-	-	(4.811)	-	(4.811)	(9.622)
- Fondi rischi in predeuzione	-	-	-	-	(2.818)	-	-	-	-	(2.818)
- Fondi rischi privilegiati	-	-	-	-	(2.306)	-	-	-	-	(2.306)
- Fondi rischi chirografari	-	-	-	-	-	-	(171)	-	(171)	(343)
Saldo Finale	4.473	27.238	32.715	30.333	9.213	9.167	4.728	5.054	84	84

Il Piano di Ripagamento suindicato prevede una durata massima di 12 mesi dal Decreto di Omologa.

Si precisa, in ogni caso, che l'indicazione dei termini di pagamento deve intendersi meramente esemplificativa, sull'assunto che l'omologa del concordato preventivo intervenga entro il 31 gennaio 2019, con la conseguenza che la proposta di ripagamento era e resta con termine non fisso, secondo quanto sopra indicato, dipendente dalla data in cui effettivamente sarà divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 183, il decreto di

omologazione del Piano e della Proposta.

Si ritiene utile evidenziare che qualora dovessero venir meno le ragioni poste a base dell'iscrizione dei fondi e degli accantonamenti ed integrazioni a stima previsti in domanda, le relative eccedenze saranno immediatamente distribuite ai creditori chirografari al termine di esecuzione del Piano.

Per il dettaglio completo dei creditori beneficiari e delle rispettive cause di prelazione, si rimanda all'elenco nominativo dei creditori allegato alla presente domanda, all'interno del Piano di concordato (doc. 57).

CAPITOLO 9

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano sono oggetto di specifica relazione da parte di professionisti rispondenti ai requisiti di cui all'art. 28 del R.D. n. 267/1942 e alla loro relazione si deve necessariamente rimandare per la trattazione analitica del tema.

Si allega *sub* **doc. 61** la Relazione ex art. 161 Legge Fallimentare degli esperti, il dott. Alessandro Solidoro e il dott. Carlo Pagliughi, commercialista in Milano, i quali hanno attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano

CAPITOLO 10

Riserva di modifica migliorativa

Fermo quanto precede e sempre nell'ottica del giudizio comparativo di convenienza, IBP riserva sin d'ora di procedere ad una modifica migliorativa del Piano e della conseguente Proposta sulla base delle trattative in essere e finalizzate a:

1. perfezionare un accordo para-concordatario con uno o più creditori finanziari, cui è stato proposto di destinare, a ripagamento delle proprie ragioni, l'earn-out offerto da Versalis e con contestuale rinuncia (totale o parziale) ad essere destinatari dei flussi previsti dal Piano di Ripagamento (cfr doc. 62),
2. ottenimento di una fideiussione bancaria, relativa a crediti di imposta, che consentirebbe la liberazione di un corrispondente fondo prededucibile (**doc. 65**);
3. incremento del corrispettivo offerto da Versalis in relazione al Progetto Setha, nei termini e alle condizioni di cui all'Offerta Versalis (cfr. docc. 54 e 55);

Ciascuno di questi elementi costituisce oggetto di attività ancora in corso e destinata a concludersi entro il termine di 60 giorni da oggi, allorquando saranno stati predisposti tutti i piani delle Società del Perimetro Bio.

CAPITOLO 11

Disponibilità liquide per il deposito delle spese di giustizia

Saranno disponibili, entro il termine che si auspica sarà fissato in giorni 15, le attività liquide per il deposito delle spese di giustizia stimate con l'aliquota massima in circa € 750 mila.

Ed anzi, detti importi sono già nella disponibilità della Società che, grazie all'attività messa in atto dal proprio management durante la fase prenotativa, ha disponibilità liquide per circa € 5 milioni

Ai sensi dell'art. 163, comma 4, del R.D. n. 267/1942, la Società chiede che il Tribunale determini l'ammontare del deposito delle spese, da versare in Cancelleria, in misura pari al 20% della suddetta somma.

CAPITOLO 12

Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ex art. 161 secondo comma lett. d) legge fall.

Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore

Titolare	Diritto
Unicredit <i>Leasing</i>	fideiussione rilasciata da IBP nell'interesse di IBP Energia
I.L.V.O. SRL	proprietà del terreno concesso in locazione a IBP
Mediocredito	contratto di locazione finanziaria relativo a beni strumentali
Alba <i>Leasing</i>	contratto di locazione finanziaria relativo a beni strumentali
Prit & Byolife	bene in comodato d'uso gratuito da Biochemtex
Torinoleggi	beni strumentali in locazione operativa
Torti	beni strumentali in locazione operativa

CAPITOLO 13

La nomina del Liquidatore Giudiziale

In sede di ricorso per l'omologazione del concordato preventivo la Società chiederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 182 l. fall. la nomina del liquidatore giudiziale.

Ciononostante, come anticipato, gli amministratori della Società si impegnano gratuitamente a coadiuvare il nominando liquidatore giudiziale nell'attività di alienazione dei cespiti sociali, che avverrà secondo il modello legale dell'art. 182 l. fall, mettendo a disposizione la propria conoscenza del mercato per la ricerca di soggetti interessati, come avvenuto per le attrezzature trasferite a seguito della procedura competitiva del 27 luglio 2016. .

* * *

Tutto ciò premesso, la **ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L.**, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

è in possesso dei requisiti di legge richiesti dall'art. 160 Legge Fallimentare per ottenere il beneficio del concordato preventivo;

vi sono motivate, comprovate e serie prospettive di pagare integralmente le spese di giustizia, la totalità dei creditori prededucibili, la totalità dei creditori privilegiati, ed almeno il 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

TENUTO CONTO CHE

la prescritta relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della scrivente è unita alla presente memoria, così come lo stato analitico ed estimativo delle attività ed anche l'indicazione del valore dei beni unitamente al Piano di concordato,

non si è proceduto a classare i creditori,

in ragione della natura del Piano e della Proposta la percentuale di ripagamento dei creditori chirografari, eccezion fatta per l'Utilità Minima Garantita pari al 20% del credito originario, non deve intendersi né promessa, né garantita, ma semplicemente oggetto di una previsione indicativa non vincolante

RISERVATA

la presentazione di istanza per la sospensione e/o scioglimento ai sensi dell'art. 169 bis legge fall. di uno o più dei contratti che non costituiscono o, a seconda del caso, costituiscono oggetto del perimetro dell'Offerta Versalis

RITENUTA

L'opportunità che, non appena sia stato pronunciato decreto di ammissione, ai sensi dell'art. 163 legge fall. di IBP, vengano immediatamente disposte le attività funzionali e propedeutiche all'apertura di una procedura competitiva unitaria ai sensi dell'art. 163 *bis* legge fall.

CHIEDE

- di respingere ogni eventuale istanza di fallimento che dovesse essere stata presentata;
- di essere ammessa al beneficio del Concordato Preventivo con l'illustrato Piano, che prevede, nel rispetto dell'ordine legale dei privilegi:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia;
- il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- il pagamento integrale dei crediti di lavoro e dei relativi interessi, in parte mediante previsione di accollo da parte dell'aggiudicatario del Ramo d'Azienda e, in altra parte, direttamente, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salvo autorizzazione a riparti anticipati;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali, anche di natura erariale e previdenziale, e dei relativi interessi, entro 6 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- il pagamento in una percentuale assicurata, nel senso previsto dal novellato art. 160, u.c., l. fall., pari al 20% dei crediti chirografari, entro 24 mesi dal Decreto di Omologazione, salva autorizzazione a riparti anticipati;
- di concedere, qualora codesto Illustrissimo Tribunale adito lo ritenesse opportuno, 15 giorni per apportare eventuali integrazioni al Piano e produrre nuovi documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 162, comma 1, Legge Fallimentare.

* * *

Si producono, in progressione numerica ai documenti allegati al ricorso e alle memorie informative, i seguenti documenti in copia:

54. offerta vincolante di Versalis S.p.A. in data 2 febbraio 2018, composta da a (i) cover letter; (ii) offerta; (iii) allegati A-F;
55. offerta vincolante di Versalis S.p.A. in data 21 febbraio 2018, composta da (i) cover letter; (ii) offerta; (iii) allegati A-E;
56. determina 152 l. fall.;

57. Piano concordatario della Dott.ssa Stefania Chiaruttini e del Dott. Luca Minetto, inclusivo di:
- relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria;
 - situazione patrimoniale aggiornata al 15.10.2017;
 - stato analitico ed estimativo delle attività;
 - elenco creditori;
 - cronoprogramma pagamenti;
 - elenco diritti reali e personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;
58. Perizia Valutativa del Prof. Mario Cattaneo e Prof. Giovanni Petrella in data 20 febbraio 2018 e rispettivi allegati (**doc. 58bis**);
59. Perizia Perimetro Bio degli Ing. Giacobbe Braccio, Dr. Vito Pignatelli e Dr.ssa Isabella De Bari;
60. Impegno Ghisolfi;
61. Relazione ex art. 161, comma 3, L.F. del Dott. Alessandro Solidoro e del Dott. Carlo Pagliughi in data 22 febbraio 2018;
62. evidenza interlocuzioni per patti paraconcordatari creditori finanziari;
63. dichiarazione socio minoranza NOZIMT;
64. dichiarazione socio minoranza TPG;
65. fideiussione / fondo prededucibile;

* * *

Si deposita il contributo unificato pari ad euro 98,00 e marca da bollo da euro 27,00.


* * *

Con osservanza.

Milano-Alessandria, 22 febbraio 2018

Per Italian Bio Products S.r.l.

Dott. Stefano Ciparelli



Avv. Alberto Nanni

Avv. Gabriella Covino

Avv. Luca Jeantet

Avv. Daniela Amhof

Avv. Luca Gastini
